

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

Stefania Pietrini

LA LEX IULIA
DE PECUNIIS REPETUNDIS
NELL'INTERPRETAZIONE
DEI GIURISTI DEL PRINCIPATO

— Edizioni *Universitarie di Lettere Economia Diritto* —

Collana della Rivista di Diritto Romano
Fondata da Ferdinando Zuccotti

Diretta da Iole Fargnoli

- 30 -

ISBN 978-88-5513-127-8 - ISSN 2499-6491

Copyright 2023

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da: AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano
E-mail segreteria@aidro.org <<mailto:segreteria@aidro.org>>
sito web www.aidro.org <<http://www.aidro.org/>>

Stampa: Logo - Borgoricco PD

Sommario

| | |
|---|----|
| I. I soggetti attivi e la condotta criminosa | 9 |
| II. Il divieto dei donativi | 29 |
| III. Le <i>repetundae</i> nel <i>Codex Leidensis</i> | 37 |
| IV. Le pene nella repressione <i>extra ordinem</i> | 45 |
| V. Ipotesi ricostruttive del <i>Fr. Leid. 7</i> | 49 |
| VI. Incapacità e limitazioni per il <i>damnatus</i> . Prospettive per una nuova ricerca | 59 |
| | |
| Indice delle fonti | 61 |
| Bibliografia | 63 |
| Indice degli Autori | 67 |

*La lex Iulia de pecuniis repetundis
nell'interpretazione dei giuristi del principato*

I.

I soggetti attivi e la condotta criminosa

Come è noto, la *lex Iulia de repetundis* fatta votare da Cesare quando rivestì il consolato per la prima volta nel 59 a.C. rimase in vigore anche durante il principato. È soprattutto tramite l'esposizione che di essa offrirono i giuristi di età antonina e severiana che possiamo conoscere il suo contenuto e talune delle modifiche cui nei decenni dovette andare incontro la disciplina della repressione del *crimen repetundarum*, nel processo delle *quaestiones* e poi in quello delle *cognitiones extra ordinem*.

Una generica introduzione alla illustrazione delle *repetundae*, presentando un elenco di coloro che potevano rendersi soggetti attivi di tale reato, si incontra in un famoso passo, tratto dal libro 14° delle Istituzioni del giurista Elio Marciano, che apre il titolo del Digesto a quella dedicato: *de lege Iulia repetundarum*. Da esso si apprende che sono incriminabili di tale *crimen*, oltre ai titolari di una magistratura, come già in precedenza, del resto, anche quanti lo fossero di un (qualsiasi) potere (pubblico), di una cura, di una legazione, ovvero quanti ricoprivano un qualunque ufficio, compito o funzione di interesse pubblico, nonché coloro che fossero membri del seguito di uno dei personaggi appena elencati:

D. 48.11.1 pr. (Marc. 14 inst.): Lex Iulia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit, vel cum ex cohorte cuius eorum est.

Ebbene, con riguardo a tale rassegna non si è mancato di osservare che l'imputabilità di persone diverse dai magistrati e dai senatori (il pensiero va in primo luogo agli *equites*) fu, probabilmente, il risultato di una interpretazione estensiva della più limitata previsione originaria della *lex*, volta a punire i comportamenti di coloro che appartenevano a quelle due sole categorie di sog-

getti¹ (la esplicita menzione dei senatori, assente nei frammenti giurisprudenziali del titolo 11° del libro 48° del Digesto – con la sola eccezione di D. 48.11.6, ove Venuleio tratta di chi riceve del denaro *ob sententiam in senatu* [...] *dicendam* – ricorre, viceversa, oltre che in D. 50.5.3, in due dei frammenti leidensi concernenti il crimine delle *repetundae*). In particolare, la chiusa *'vel quo alio-ex cohorte cuius eorum est'* non sembra possa affatto riflettere il testo legislativo fatto votare da Cesare². Se in essa alcuni hanno visto un intervento dei compilatori del VI secolo³, altri hanno pensato, e a me sembra a ragione, a una rielaborazione operata dallo stesso Marciano, con cui questi si limitava a dare conto di alcune modifiche, che da tempo avevano interessato l'insieme dei soggetti in astratto incriminabili di *repetundae*⁴, recependo l'allargamento del loro numero (compiutosi anche su impulso della oratoria giudiziaria, che, al momento della applicazione processuale della *lex*, cercava di far prevalere una certa interpretazione)⁵. Quella estensione, poi accolta dalla giurisprudenza, ben potrebbe essersi verificata, almeno per quanto concerne coloro che appartenevano al seguito del governatore provinciale, già in anni antecedenti al 99 d.C., come sembra potersi desumere da una epistola di Plinio (*ep.* 3.9), il quale in quell'anno assistette, in un giudizio *de repetundis*, gli abitanti della Betica contro Caio Cecilio Classico, morto durante il processo. I Beticci,

¹) La più compiuta dimostrazione di ciò è data da C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano, 1979, in particolare p. 464-469, che la fonda soprattutto su alcune limpide testimonianze ciceroniane. L. FASCIONE, *Aliquem iudicio circumvenire e ob iudicandum pecuniam accipere (da Caio Gracco a Giulio Cesare)*, in *AG*, 189.1, 1975, p. 23 s., da parte sua, non manca di precisare come al «tempo di Cesare [...] i motivi politici atti a suffragare la necessità d'una imperseguibilità per accuse di corruzione dell'*ordo equester* si moltiplicarono»; a tale proposito, egli ricorda, altresì, che «la storiografia più accreditata è concorde nell'affermare che la politica di Cesare console del 59 a.C. fu rivolta alla conquista della alleanza del ceto equestre; e tale linea è rispecchiata dal contenuto della *lex Iulia repetundarum*».

²) Così, fra gli altri, già T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 712 nt.1, trad. Fr. – *Le Droit pénal romain*, 3 –, Paris, 1907, p. 9 nt. 2.

³) Per tutti, A. BERGER, *Lex Iulia de pecuniis repetundis*, in *RE*, 12, Stuttgart, 1925, c. 2390.

⁴) Fra tanti, F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956, p. 14 nt. 34.

⁵) Come rammenta L. FASCIONE, *Riflessioni sull'orazione per Rabirio Postumo*, in *Studi senesi*, 86, 1974, p. 366, dall'orazione ciceroniana in difesa di Rabirio Postumo, del 54 o 53 a.C., si viene informati, a esempio, del fatto che già durante il processo che vedeva imputato Rabirio un certo numero di senatori sostenne una lettura della *lex Iulia* che ne superava il dettato, reputando punibili a titolo di *repetundae* i tribuni, i prefetti, gli scribi e tutti coloro che formavano il seguito del governatore provinciale.

infatti, giunsero a denunciare anche i complici e i collaboratori (*socii* e *ministri*) di Classico (ep. 3.9.6), che evidentemente ormai si reputavano direttamente perseguibili⁶. Allo stesso modo, sulla base della convincente argomentazione svolta da Venturini pare lecito escludere che la *lex Iulia* amettesse una responsabilità per il reato di *repetundae* per i titolari di *legationes* o *curae*, come per soggetti provvisti di una qualche *potestas*, i quali tutti non possedessero lo *status* di senatore⁷.

Circa, poi, la condotta criminosa del *pecunias capere*, ossia di un impossessarsi (illecito) di somme di denaro, Venturini reputa che il *principium* del frammento non doveva riferire la configurazione del reato presentata dalla *lex Iulia*, bensì la proposta «definizione sintetica» marcianea, idonea a comprendere «le due forme fondamentali di realizzazione del reato»⁸. Ebbene, se può condividersi, nella sostanza, l'idea dell'insigne romanista che il dettato di D. 48.11.1 pr. doveva indicare «l'ambito generale di applicazione [della *lex*] nella [...] prospettiva sostanziale e processuale» coeva a Marciano⁹, non pare possibile seguirlo nella riflessione che dal confronto fra «il carattere onnicomprensivo della previsione», la quale rimanda al solo acquisto del lucro «lasciando in ombra le modalità della condotta» e «la rassegna analitica di specifiche ipotesi» (rinvenibili nel quadro offerto da D. 48.11) emergerebbe un «intrinseco contrasto»¹⁰.

Mi spiego. Mentre, in effetti, pare corretta l'ipotesi secondo cui può attribuirsi all'opera di Marciano l'osservazione accolta in D. 48.11.1 pr. (il quale, dunque, non riferiva una norma della *lex* e non la riferiva, a ogni modo, in un tenore fedele all'originale¹¹), non sembra, in ogni caso, che il giurista severiano

⁶) Sulla vicenda, da ultimo, C. VENTURINI, *Uxor socia. Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, in *Iura*, 32, 1981, ora in *Damnatio iudicium. Cinque studi di diritto criminale*, Pisa, 2008, da cui qui si cita, p. 95 s., il quale nei *minores rei* di ep. 3.9.19, vede alcuni soggetti che, stando alla testimonianza pliniana, agirono in attuazione di un *publicum ministerium*: della loro incriminabilità a titolo di *repetundae* egualmente ci informa Marciano, nel passo che si sta discutendo.

⁷) Con riguardo a chi si trovi *in potestate*, *curatione*, o *in legatione*, C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 470 s., critica, pur con qualche cautela, la differente opinione avanzata da Mommsen.

⁸) C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 487.

⁹) Loc. ult. cit.

¹⁰) C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 485; ID., *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, in *Panorami*, 4, 1992, ora in *Damnatio*, cit., da cui qui si cita, p. 71.

¹¹) Non basta, tuttavia, a mio avviso, la circostanza della provenienza del frammento dal manuale istituzionale marcianeo per desumerne che il giurista non vi avesse potuto o

con la frase, la *lex Iulia repetundarum* attiene a quei denari che ha ricevuto (illecitamente) uno dei soggetti incriminabili, si proponesse di dare propriamente una qualche definizione (per quanto «sintetica») del *crimen*; venendo a occuparsi delle *repetundae*, semplicemente ne introduceva il discorso ai suoi studenti, scrivendo sommariamente di che cosa trattava in via principale la *lex Iulia*, nella sua versione originale e poi negli sviluppi cui aveva condotto il travaglio estensivo della interpretazione forense e giurisprudenziale che su quel dettato si era cimentata: il tema centrale (ma non esclusivo, come si desume da altre testimonianze) era quello delle *pecuniae* che erano state intasate (e a questo punto Marciano provvedeva a aggiornare l'elenco dei soggetti imputabili) da taluno, durante il periodo di titolarità della carica magistratuale o allorquando esercitava una *potestas* o mentre era titolare di una cura o di una legazione ecc.

L'autore del brano accolto in D. 48.11.1 pr. non affermava affatto che la *lex Iulia* e le sue estensioni avevano sancito la repressione di ogni *pecunias capere* (ossia di una qualsiasi percezione di denaro) da parte di uno dei tanti soggetti imputabili lì indicati; la sua notazione, del tutto priva di intenti definitivi, chiedeva, piuttosto, di essere seguita dalla puntuale illustrazione delle differenti fattispecie (e a ciò egli, verosimilmente, doveva procedere nel suo manuale) in cui il *pecunias capere* veniva a realizzare un caso di *repetundae*, ai sensi di quella legge e dei suoi successivi sviluppi interpretativi.

Con l'affermazione marcianea che i compilatori posero in apertura del titolo si preannunciava, insomma, che nelle diverse ipotesi criminose individuate dal legislatore repubblicano e in quelle posteriormente ricomprese nel *crimen repetundarum*, esposte di seguito in D. 48.11, si rinveniva un illecito *pecunias capere*, fosse esso volto alla violazione di doveri d'ufficio da parte di uno dei numerosi soggetti introdotti, di regola, con il pronome *quis* (si trattasse, come stiamo per vedere, di una ipotesi di estorsione o di corruzione, per limitarci alle due più significative figure criminose perseguibili ai sensi della *lex Iulia*), o anche non lo fosse (si pensi, a esempio, alla norma sul divieto dei donativi, che provenissero da determinati soggetti legati da un qualche rapporto al donatario).

L'attenzione di Marciano in D. 48.11.1 pr, per concludere, sembra piuttosto centrata sul risultato, ormai compiuto in età severiana, dell'allargamento dei soggetti attivi del reato, secondo le estensioni, di regola, man a mano pro-

voluto illustrare singole norme della *lex Iulia de repetundis*: in senso contrario, quasi nessuno dubita, a esempio, che Marciano abbia riportato, nel brano istituzionale conservato in D. 48.8.1 pr., la norma prima, e nel suo tenore originario, della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*: cFr. S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum*, Napoli, 2012, p. 144 nt. 43 e 45.

poste dall'oratoria giudiziaria e poi accolte nella pratica processuale e infine approvate (se non, viceversa, talvolta persino promosse) da un senatoconsulto, da una costituzione imperiale o dalla riflessione giurisprudenziale.

A ogni modo se quello della *pecunia capta* (cui certamente non era difficile equiparare un qualsiasi altro *aliquid* riscosso, pur consistente in beni differenti dal denaro) da parte dei soggetti incriminabili era, senz'altro, il tema principe della legge del 59 a.C., non può in alcun modo ignorarsi (e per ora tralascio le questioni che pone la fattispecie esposta in D. 48.11.7.2) che essa prescriveva anche la proibizione ai senatori, ai magistrati o ai promagistrati di taluni comportamenti, come quello, a esempio, per i senatori di armare delle navi (per dedicarsi al commercio marittimo)¹² o per il proconsole di congedare il proprio legato prima di avere egli stesso lasciato la provincia, riguardo ai quali, non è tuttora sicuro se fosse richiesto o meno, ai fini di una loro repressione *ex lege repetundarum*, il congiunto ricorrere di un *pecunias accipere*; e, se non può escludersi che il testo originario di Marciano proseguisse, dopo l'eccezione ricordata in D. 48.11.1.1, con un riferimento anche e proprio a tali divieti, si deve sottolineare che l'ipotetico taglio operato in tal caso dai compilatori (qui concentrati in definitiva sulle figure in cui ricorreva l'illecita riscossione di una utilità) bene si verrebbe ad accordare con la circostanza che essi conservarono i frammenti in cui si ricordavano due di questi divieti in due titoli (rubricati, l'uno *de vacatione et excusatione munerum* e l'altro *de officio proconsulis et legati*) altri e distanti rispetto a quello dedicato *ex professo* alla *lex Iulia repetundarum* (D. 50.5.3 [Scaev. 3 reg.]: ... *senatores autem hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege Iulia repetundarum licet* e D. 1.16.10.1 [Ulp. 10 de off. proc.]: *Legatum suum ne ante se de provincia dimittat, et lege Iulia repetundarum et rescripto divi Hadriani ad Calpurnium Rufum proconsulem Achaiae admonetur*).

Se per quei casi di violazione di uno di tali divieti (come quello rammentato da Venturini, con il richiamo a Cic. *Rab. Post.* 8.20-21, in cui si trovò coinvolto Gabinio) in cui ricorreva ed era accertabile un profitto patrimoniale a favore del trasgressore, bene può credersi che l'imputato avrebbe potuto essere condannato alla corrispondente pena patrimoniale, fissata dalla legge Giulia¹³, per le differenti ipotesi in cui quell'arricchimento non vi fosse o anche

¹²) Che l'*habere navem maritimam* debba essere inteso come «armare» una nave è sostenuto con convincenti argomenti da A. GUARINO, *Quaestus omnis patribus indecorus*, in *Labeo*, 28, 1982, p. 289: «non alla costruzione o alla proprietà navale ha alluso il legislatore, ma ha presumibilmente voluto riferirsi all'armamento, all'impiego economico, alla gestione di impresa tipica ... dell'*exercitor navis*».

¹³) C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 481 s.

non fosse in ogni caso precisamente e direttamente collegabile alla violazione del divieto posto dalla *lex repetundarum* di Cesare, il problema, a mio avviso, resta e non sembra risolvibile, ancora oggi, in un senso o nell'altro.

Mentre Venturini sostiene che la *quaestio de repetundis* avrebbe potuto esaminare e dunque reprimere la violazione della proibizione solo qualora quella avesse comportato degli illeciti profitti per il trasgressore¹⁴, per Sherwin-White il tribunale *de repetundis* sarebbe stato legittimato in ogni caso a giudicare quelle violazioni, pur se da esse, quindi, non fossero derivati al colpevole degli illeciti proventi¹⁵, e ciò, come conclude Archi, avrebbe potuto fare, in base alle previsioni della *lex Iulia*, attraverso lo strumento della *litis aestimatio*, mediante la quale sarebbe stato possibile attribuire un valore, al fine della condanna, alla mera violazione del divieto di compiere una certa attività¹⁶. E diversa ancora risulta la posizione di Serrao, che pur con molta cautela presenta un ventaglio di possibili eventualità, che muovono dall'idea di una previsione legislativa di pene patrimoniali fisse o di sanzioni non patrimoniali (per il caso che la violazione del divieto non si fosse accompagnata alla percezione di alcun profitto), pur senza escludere che le norme di cui si sta discutendo potessero essere in realtà delle norme *imperfectae*¹⁷.

Ma torniamo a D. 48.11.1 pr. La comprensione fra i soggetti incriminabili di tutti coloro che, come rammentava Marciano, nello svolgimento di un servizio conferito pubblicamente (*lex Iulia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in [...] quo alio [...] munere [...] publico cepit*) avessero percepito del denaro è confermata da un frammento di Papiniano, in cui si esplicita, diversamente da quanto risulta dalla versione giustiniana del passo marciano, che quelli possono essere accusati del *crimen repetundarum*, risultando quel *pecunia accipere* inteso a trasgredire i doveri di quel servizio:

D. 48.11.9 (Papin. 15 resp.): Qui munus publice mandatam accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur.

Se accogliamo la tesi, come pare preferibile, che vede nella chiusa di D. 48.11.1 pr. una aggiunta marcianea, intesa a dare conto dei vari allargamenti cui, nel tempo, il *crimen repetundarum* era andato incontro, non può che convenirsi

¹⁴) C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 479 nt. 53 e 481 s.

¹⁵) A.N. SHERWIN-WHITE, *Poena legis repetundarum*, in *Papers of the British School at Rome*, 17, 1949, p. 14.

¹⁶) G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti e il diritto criminale romano*, in *Pauli Sententiarum: Fragmentum Leidense (Cod. Leid. B.P.L. 2589)*, Leiden, 1956, p. 101.

¹⁷) F. SERRAO, *Classi partiti e legge nella Repubblica romana*, Pisa, 1974, p. 222.

con l'idea che anche Papiniano non riportasse il dettato di una norma in quei termini compresa nel testo legislativo cesariano. Anche in questa occasione lo scritto giurisprudenziale sottolineerebbe, in particolare, l'estensione del novero dei soggetti suscettibili di essere accusati di tale crimine, col ricorso a un generico *qui*, ben idoneo a comprendere persone ulteriori rispetto ai soli magistrati, promagistrati e senatori.

Il frammento di Elio Marciano, da parte sua, proseguiva, come si è accennato, precisando che, secondo quanto aveva disposto la legge, i soggetti di norma imputabili di tale *crimen* non sarebbero incorsi nel divieto di *accipere pecunias* qualora avessero ricevuto da prossimi parenti, dai cugini o dalla moglie (quelle stesse persone da cui già si poteva acquistare lecitamente senza cadere nei divieti della *lex Cincia*):

D. 48.11.1.1 (Marc. 14 inst.): Excipit lex, a quibus licet accipere: a sobrinis propioreve gradu cognatis suis, uxore.

Allorquando la dazione di una somma di denaro (al momento della approvazione della *lex Iulia*, a un magistrato, a un promagistrato o a un senatore, ma più avanti nel tempo a tutti gli altri che via via si considerarono possibili responsabili di tale illecito) fosse giunta da una delle persone *exceptae*, doveva ammettersi la presunzione, inattaccabile, che quella somma non era consegnata né ricevuta affinché il suo percettore compisse un abuso di ufficio: il rapporto di parentela bastava a escludere, evidentemente, un qualsiasi sospetto che la causa del pagamento dipendesse da un qualche legame tra la funzione pubblica da quello ricoperta e (la riscossione del)l'importo versato.

Venendo ad altre singole ipotesi di *repetundae*, da un frammento attribuito a Macro si apprende che fra di esse rientrava la condotta illecita di ricevere del denaro, da parte di chi detenendo una qualche *potestas* si trovasse a ricoprire il ruolo di giudice o di presidente di una *quaestio* e si lasciasse corrompere nello svolgimento del suo ufficio giudiziario o giurisdizionale, per giudicare o non giudicare o per alterare con il suo comportamento il corso del processo¹⁸:

D. 48.11.3 (Macer 1 publ. iudic.): Lege Iulia repetundarum tenetur, qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve acceperit.

Sebbene l'espressione *lege tenetur* (rispetto ad altre formulazioni più esplicite

¹⁸) Cfr. fra i tanti, C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 368 ss.; A.M. DEMICHELI, *Le Leges iudiciorum publicorum nel de iudiciis publicis di Emilio Macro*, in *La politica economica tra mercati e regole: scritti in ricordo di Luciano Stella* (cur. G. BARBERIS, I. LAVANDA, G. RAMPA, B. SORO), Soveria Mannelli, 2005, p. 189 s.

nell'attribuire una determinata condotta criminosa alle previsioni originali della legge, quali a esempio *lex cavetur* o *lex praecipit*) risulti fra le più idonee, come si avrà modo di ribadire, a individuare un comportamento che era stato attratto (di regola, almeno agli inizi del principato, a opera di un senatoconsulto) sotto l'orbita del *crimen repetundarum*, solo dopo l'entrata in vigore della relativa *lex*, con riguardo alla norma contenuta in D. 48.11.3 si può propendere verso l'idea secondo cui essa doveva, viceversa, appartenere al testo legislativo del 59 a.C.

Come, infatti, Venturini ha sostenuto, sulla base di un'acuta analisi di alcune orazioni ciceroniane, l'illecito dell'*ob iudicandum pecuniam accipere* doveva rappresentare una ipotesi criminosa che già la *lex Cornelia* aveva ricondotto nella competenza diretta della corte *de repetundis*, mentre la legge di Cesare si sarebbe limitata a confermare tale previsione¹⁹, aggiungendo le due altre fattispecie (sempre che anch'esse già non fossero state sanzionate dalla legge sillana) del ricevere del denaro *ob non iudicandum* o *ob decernendum*, quali mere determinazioni della prima. Con la comprensione di tali figure nella cornice del *crimen repetundarum* si era aperta la strada a un allargamento delle condotte umane punibili a quel titolo: accanto alle originarie e nuove fattispecie di estorsione si sanzionavano taluni comportamenti di corruzione passiva, quale quello, a esempio, del giudice, giurato di una *quaestio perpetua*, che ricevesse un compenso per condannare un innocente.

È forse possibile, allora, che qui con il ricorso alla locuzione *lex Iulia repetundarum tenetur* il giurista intendesse sottolineare con particolare vigore l'intervenuto allargamento del novero dei soggetti attivi, più numerosi rispetto a quelli contemplati inizialmente dalla *lex Iulia*. Il richiamo del colpevole di tali figure nei termini generici di chiunque fosse provvisto di una *aliqua potestas* conferma, insomma, una dilatazione dell'insieme delle persone incriminabili, ricordando D. 48.11.1 pr. di Marciano, il quale ultimo scriveva, appunto, pur senza riferirsi alle specifiche condotte rammentate da Macro, di *quis in [...] potestate* ricevesse del denaro. Se ai sensi della legge Giulia avrebbero potuto essere accusati di ricevere del denaro *ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve* soltanto i magistrati e i senatori (i primi interessati nella veste di presidente di un *quaestio perpetua* o di titolare della fase *in iure* del processo formulare e i secondi in quella di giurato delle corti permanenti o di *iudex* del processo privato), in D. 48.11.3 si dava per superata, evidentemente, la discriminazione fra i senatori e i cavalieri, che allo stesso modo, a esempio, sedevano nelle corti giudicanti nel sistema delle *quaestiones perpetuae*, ancora attivo nel

¹⁹) C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 368-376; 471s., ID., *Per un riesame*, cit., p. 59.

principato²⁰.

Ma un'altra estensione pare implicita nella narrazione di Macro: quel generico richiamo a chi *cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve acceperit* riconosceva, mi sembra, la perseguibilità di quei comportamenti anche quando fossero tenuti da coloro che esercitavano la giurisdizione ordinaria secondo le nuove procedure cognitive, a Roma, in Italia o in provincia²¹.

È poi quale ideale prosecuzione del discorso avviato da Macro che può meglio intendersi il significato del frammento di Venuleio che nel Digesto immediatamente lo segue:

D. 48.11.4 (Venul. 3 publ. iudic.): Vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret.

Qui il giurista richiama genericamente l'incriminabilità di colui che titolare, come si deve ammettere, di una *aliqua potestas*, avesse ricevuto del denaro per compiere atti che di norma esulavano dalle sue competenze o per non compiere quelli cui, viceversa, sarebbe stato tenuto (probabilmente, nello scritto originale di Venuleio, non nel solo esercizio di una funzione giudiziaria, diversamente da quello che discende dal collegamento di tale passo con quello precedente nel mosaico costruito dai giustiniani)²². Mentre è facile dubitare che il testo della legge Giulia contenesse «un principio espresso in termini così generali»²³, pare, in qualche misura, probabile che nell'opera venuleiana tale massima potesse fungere, ricorrendo a una efficace sintesi, da prescrizione introduttiva di figure più dettagliate.

Come si apprende, poi, dal frammento di Macro che nel Digesto immediatamente segue quello di Venuleio, erano tenuti a rispondere personalmente dello stesso illecito, ben da prima verosimilmente dell'età severiana, an-

²⁰) Diversamente, sulla scia di alcune perplessità già avanzate da Serrao, L. FASCIONE, *Aliquem iudicio*, cit., p. 21 e nt. 54, per il quale il rimando (a suo avviso, effettivamente contenuto nella *lex*) a chi *aliquam potestatem haberet* non dovrebbe far nascere dubbi «sull'esclusione della punibilità per accuse di corruzione dell'*ordo equester* in quanto tale».

²¹) Cfr. ancora A.M. DEMICHEL, *Le Leges*, cit., p. 190.

²²) Dando una prospettiva più ampia L. FANIZZA, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli, 1982, p. 72, da parte sua, così sintetizza la generica finalità per la quale, in questa ipotesi, doveva essere vietato ricevere del denaro: «tenere comportamenti in contrasto con le esigenze di una corretta gestione della cosa pubblica».

²³) S. PIETRINI, *I libri de publicis iudiciis di Venuleio Saturnino. Aspetti metodologici e problemi di autenticità*, in *Giuristi e Officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.* (cur. E. STOLFI), Napoli, 2011, p. 94 s.

che i semplici *comites* dei giudici (si pensi, in particolare, ai membri, di rango equestre e senatorio, del seguito del governatore provinciale) che avessero partecipato a determinare (o anche fossero stati gli unici autori del) l'evento criminoso²⁴.

D. 48.11.5 (Macer 1 publ. iudic.): In *comites* quoque *iudicum* ex hac lege *iudicium* datur.

La mancata descrizione della condotta imputabile ai *comites iudicum* conduce, senza rischio di errore, a individuarla nei comportamenti descritti (puntualmente nel primo e in maniera più generica nel secondo) nei due frammenti precedenti. E come già si è osservato per la chiusa di D. 48.11.1 pr – il cui riferimento agli appartenenti alla *cohors* di coloro che nel testo li precedono alludeva, in primo luogo, proprio ai *comites iudicum* –, si deve ripetere che una responsabilità diretta dei *comites*, qualunque fosse il loro rango, non poteva affatto essere prevista nel testo originario della legge: essa, come si accennava, doveva derivare piuttosto da una interpretazione estensiva della più volte ricordata previsione legislativa che individuava nei soli (magistrati, promagistrati e) senatori i potenziali soggetti attivi del *crimen repetundarum*, escludendo implicitamente gli *equites*.

Stando ancora all'eposizione di Macro, ai sensi della *lex Iulia* (ma poi anche delle sue successive espansioni) rientravano, altresì, nella figura del *crimen repetundarum* anche gli abusi volti, evidentemente, a favorire o a danneggiare taluno, che i titolari della relativa *potestas* ponevano in essere al fine di trarne un qualche profitto; abusi (tutti riconducibili, ancora una volta, anche alla sfera della corruzione passiva) che potevano consistere nell'attività magistratuale di designare o sostituire *iudices* o *arbitri* nell'esercizio della giurisdizione (civile o criminale), come anche nell'interferire con la loro attività, nell'ordinare l'arresto, l'incatenamento o, al contrario, la liberazione di qualcuno (colui che fosse accusato di avere commesso un qualche crimine, in primo luogo)²⁵; (per un giurato delle corti permanenti, ma in seguito anche un giudice – funzionario imperiale, senatore o membro del tribunale imperiale – di una *cognitio*) nel condannare o assolvere il *reus*, o in ogni caso, nel rinunciare all'essere un giudice o un magistrato imparziale, nel compiere o non compiere determi-

²⁴) Come osserva A.M. DEMICHELI, *Le Leges*, cit., p. 190 e nt. 36 (ov'è altra bibliografia), tali soggetti venivano spesso «incaricati della amministrazione della giustizia sia civile che criminale».

²⁵) Cfr. A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano: dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, p. 49 e nt. 88, ov'è altra bibliografia.

nati atti nell'esercizio della giurisdizione: un giudice corrotto, al momento di determinare il valore della *litis aestimatio*, o, infine, un magistrato che dietro compenso dia o meno inizio a un processo privato (qui con riguardo al solo *iudicium pecuniae*) o a un processo penale, da cui possa discendere una pena limitativa della libertà personale (se non persino la pena di morte)²⁶, o pecuniaria (si pensi al magistrato che presiedeva la *quaestio* e verificava la legittimazione del privato che aveva presentato la *postulatio*, per poter esercitare l'accusa):

D. 48.11.7 pr. (Macer 1 publ. iudic.): Lex Iulia de repetundis praecipit, ne quis ob iudicem arbitrumve dandum mutandum iubendumve ut iudicet: neve ob non dandum non mutandum non iubendum ut iudicet: neve ob hominem in vincula publica coiciendum vinciendum vincirive iubendum exve vinculis dimittendum: neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve: neve ob litem aestimandam iudiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit.

Stavolta, come anche l'espressione *lex Iulia de repetundis praecipit* conduce a meglio supporre, con maggiore facilità, può ipotizzarsi che tali condotte fossero state tutte espressamente sanzionate nel testo legislativo del 59 a.C.; l'evoluzione cui andarono incontro le figure criminose qui descritte riguardò, verosimilmente, come di consueto, l'allargamento dei soggetti attivi del reato, insieme a quello dei sistemi processuali, nei cui contesti quelle avrebbero potuto realizzarsi.

Tali comportamenti illeciti, dunque, sanzionati, come può credersi, già in una norma della *lex* di Cesare, con riferimento all'*ordo* delle *quaestiones perpetuae* (e del processo formulare, nell'ambito della giurisdizione civile), restarono punibili a titolo di *repetundae* nel più recente sistema delle *cognitiones extra ordinem*²⁷. Come non si è mancato di osservare, alcune di tali fattispecie ben potrebbero essere ricondotte in linea teorica a ipotesi di estorsione (in cui, come è noto, si realizzava l'originaria configurazione delle *repetundae*); tuttavia

²⁶) Questo mi pare l'unico significato che può correttamente attribuirsi all'espressione *iudicium capitis*, allorquando la si presenta come alternativa alla locuzione *iudicium pecuniae*, lasciando intendere che la loro unione dà l'insieme di tutti gli *iudicia*, che possono condurre alla condanna del *reus*.

²⁷) Sulla evoluzione delle diverse fattispecie criminose illustrate da Macro in D. 48.11.7 pr., dall'età «classica» all'epoca tardoantica e giustiniana, di recente, P. GARBARINO, *Ad legem Iuliam repetundarum. Profili giuridici della repressione della corruzione in età tardoantica*, in *Dono, Controdono e Corruzione. Ricerche storiche e dialogo interdisciplinare* (cur. G. CUNIBERTI), Alessandria, 2017, p. 241 ss.

nella esposizione delle relative norme, presentata dal giurista severiano non si rinviene alcun accenno esplicito ad atti estorsivi e al conseguente danno economico causato alla vittima del reato; il che, oltre a confermare la svolta verso una apertura alla configurazione quali *repetundae* di figure di corruzione passiva, potrebbe indurre il sospetto, se non mi inganno, che l'intervento dell'atto estorsivo, in particolare mediante il ricorso a una minaccia o all'induzione di uno stato di paura nella vittima, al tempo di Macro, aveva ormai determinato, in relazione almeno a qualche fattispecie, lo spostamento del comportamento illecito dalla sfera delle *repetundae* a quella del crimine straordinario della *concessio*.

Circa attività non inerenti alla sfera giudiziaria, lo stesso giurista rammentava, poi, quale norma sancita dalla *lex Iulia*, la proibizione di *ferre in acceptum*, ossia di ritenere validamente eseguita l'opera pubblica da realizzarsi, qualora la *lex* (ossia il contratto di locazione che ne disciplinava la realizzazione) non fosse ancora *perfecta probata praestita*; e la stessa regola doveva valere per gli approvvigionamenti di frumento:

D. 48.11.7.2 (Macer 1 publ. iudic.): Illud quoque cavetur, ne in acceptum feratur opus publicum faciendum, frumentum publice dandum praebendum adprehendum, sarta tecta tuenda, antequam perfecta probata praestita lege erunt.

Come è stato sottolineato, con la *probatio* «l'organo amministrativo (magistrato, senato ...) [dà] un consenso o comunque un placito su un'opera», rilasciando «la certificazione che vi è un contratto, che questo contratto ha i suoi contraenti riconosciuti, infine che l'opera [...] da realizzarsi effettivamente è basata sul contratto»²⁸. Ebbene, pur non risultando, in via esplicita, dalle parole del giurista, che il riprovato *ferre in acceptum*, in assenza dell'osservanza delle regole indicate, fosse, quasi inevitabilmente, legato all'acquisto di un lucro personale per l'organo tenuto ad autorizzare i lavori o la somministrazione di frumento 'al pubblico', sembra di poterlo facilmente ammettere sulla base del raccordo fra tale paragrafo del frammento e i due immediatamente precedenti, entrambi i quali esplicitamente sanzionano degli illeciti *aliquid accipere* o *capere*: quasi soltanto l'acquisto di un vantaggio personale (di cui l'*aliquid accipere* doveva esprimere l'esempio più frequente), infatti, sembra poter rappresentare una forte motivazione, per l'organo tenuto al vaglio ammini-

²⁸) Cfr. E. SANTAMATO, *Il termine probatio tra retorica, storia e diritto*, in *Talia Dixit. Revista Interdisciplinaria de Retórica e Historiografía*, 7, 2012, p. 50, da cui sono tratte le parole tra virgolette nel testo.

strativo, a violare il dovere d'ufficio di cui si è appena detto²⁹.

Altre specifiche ipotesi di divieto di *pecuniam accipere*, che non può escludersi fossero comprese, pur con qualche differenza, nella versione originaria della *lex Iulia*, le incontriamo nel libro 3° della trattazione penalistica di Venuleio Saturnino, secondo quanto si legge nella prima parte di D. 48.11.6.2:

Lege Iulia repetundarum cavetur, ne quis ob militem legendum mittendumve aes accipiat, neve quis ob sententiam in senatu consiliove publico dicendam pecuniam accipiat, vel ob accusandum vel non accusandum.

Come si è da taluno, a ragione, sottolineato, anche tali figure criminose, nel racconto del giurista, paiono sganciate da ogni comportamento estorsivo, il quale ultimo, come si è poc'anzi rammentato, non doveva più rappresentare un elemento necessario per la loro configurabilità già nel 59 a.C., a meno di non immaginare un intervento omissivo, a opera dei compilatori, se non già del giurista del II secolo, sul testo legislativo oggetto del commento giurisprudenziale riferito in D. 48.11.6.2. Ai sensi della *lex Iulia*, era vietata l'accettazione di denaro al fine di concedere favori in relazione alla leva militare o alla destinazione dei soldati che già militavano nell'esercito (attività che, al tempo del principato, rimandano a «personaggi investiti del conforme potere nell'ambito dell'organizzazione difensiva imperiale»³⁰), ma anche di pronunciare una *sententia*, evidentemente orientata a guidare, in una determinata direzione, la delibera del senato o di un (altro) *consilium publicum*, o anche di promuovere o non promuovere una accusa³¹.

A proposito della seconda fattispecie, non può sfuggire che con riguardo

²⁹) Non è un caso che C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 486, descriva tale illecito, con terminologia moderna, come un caso di interesse privato in atti d'ufficio.

³⁰) Le parole tra virgolette sono di C. VENTURINI, *Ob sententiam in senatu dicendam pecuniam accipere. Divagazioni su Senatori e lex Iulia repetundarum*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 3, Milano, 2009, ora in *Scritti di diritto penale romano*, 1, (cur. F. PROCCHI, C. TERRENI), Padova, 2015, da cui qui si cita, p. 603, per il quale il passo «riflette l'evoluzione ultima subita dal *crimen repetundarum*».

³¹) Circa l'*ob accusandum pecuniam accipere* pare condivisibile, pur riportandola nel quadro che andrò tra poco a delineare nel testo, l'opinione (che trova conforto in un passo ciceroniano) di D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare: dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale*, Padova, 1989, p. 195 nt. 238, secondo cui la condotta di accettare del denaro per esercitare il diritto di accusa doveva comprendere, a ogni buon conto, anche «il partecipare al processo dalla parte dell'accusa, mettendo a disposizione la propria eloquenza», «pur senza aver effettuato la *delatio*». Cfr. anche F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa, 2012, p. 122 nt. 211.

all'età cesariana il sintagma *publicum consilium* lo si trova attestato in riferimento al senato di Roma, mentre doveva valere anche per qualificare una commissione senatoria³²; non può peraltro escludersi del tutto che durante il principato l'espressione possa essere stata idonea a indicare, talora, pure il *consilium principis* (che talvolta annoverò fra i suoi partecipanti anche soggetti appartenenti al rango degli *equites* e) che quale consiglio politico coesistette a un certo punto e fino a un determinato momento con il senato³³.

Circa, poi, il *pecuniam accipere vel ob accusandum vel non accusandum*, secondo quanto osserva Venturini, sulla scia di un rilievo di Mommsen, per ammettere che tale comportamento fosse sanzionato già dalla *lex* del 59 a.C. si deve credere che esso fosse stato preso in considerazione dal legislatore repubblicano a condizione che a porlo in essere fossero, esclusivamente, dei magistrati o dei senatori e non un semplice *civis*, diversamente da quello che, sempre ad avviso di Venturini, sarebbe accaduto in epoca successiva, in seguito a una riconduzione dell'esercizio del diritto civico di accusa nella nozione di *officium publicum*, al cui esplicarsi, nel sistema delle *quaestiones perpetuae*, erano autorizzati, come è noto, anche dei semplici cittadini³⁴.

³²) Che *publicum consilium* valga come commissione senatoria è sostenuto, fra gli altri, da T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 711 nt. 1, ov'è altra bibliografia, la cui opinione è accolta da C. VENTURINI, *Ob sententiam*, cit., p. 601 nt. 2 e da F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 7 nt. 8, che da parte sua esclude recisamente che al tempo di Venuleio tale norma della *lex Iulia* ricevesse applicazione «anche nei confronti dei senati di municipi e colonie o di assemblee provinciali». Sebbene si incontri tale locuzione anche con riferimento al senato di Siracusa (è Livio, *Ab Urbe condita* 24.22 che qualifica tale organo *publicum consilium*; come si apprende da Cicerone i membri dei senati di quelle città erano soggetti che venivano eletti, fra coloro che possedevano certi requisiti: cFr. C.E.J.P. marquis DE PASTORET, *Storia della legislazione*. Prima versione italiana con prospetto discorsivo di F. Foramiti, 2, Venezia, 1841, p. 760), come di altre città della Sicilia, ancora durante il governatorato di Verre in quella provincia, la *lex Iulia* non doveva, insomma, rimandare a quell'organo. Ribadisce, più di recente, che tale legge sarebbe stata «priva di applicazione nella vita amministrativa provinciale», C. VENTURINI, *Ob sententiam*, cit., p. 602 nt. 2.

³³) Sul ruolo del *consilium principis* quale organo di governo si veda F. AMARELLI, *Consilia principum*, Napoli, 1983, p. 111 ss., p. 141 e 143 s.

³⁴) T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 711 nt. 3, ad avviso del quale l'estensione al semplice *civis* sarebbe attestata da D. 3.6.1.1, ove Ulpiano designa come sottomesso alla *lex repetundarum* colui che *ob negotium faciendum aut non faciendum per calumniam pecuniam accepit*; cFr. anche C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 469 e nt. 19 e p. 484 nt. 66; ID., *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 6, Milano, 1987, ora in *Scritti*, cit., da cui qui si cita, p. 558. Ma sul valore che può attribuirsi a tale norma, ai fini della questione che qui interessa, mi soffermerò tra un attimo nel testo.

Non pare possibile, tuttavia, concordare con l'insigne studioso circa tale supposta evoluzione di quella specifica figura illecita, verificatasi in età imperiale. A tale proposito, sembra lecito ammettere che, almeno secondo una possibile lettura del nostro frammento, perché l'accettazione di denaro *vel ob accusandum vel non accusandum* fosse ancora intorno alla metà del II secolo d.C. configurabile come *crimen repetundarum*, l'agente non potesse essere, in realtà, un *quivis e populo*, ma soltanto un senatore (o forse chi di volta in volta, in età imperiale, partecipava a un *consilium principis*, in funzione di organo politico): mentre, infatti, il primo comportamento sanzionato da D. 48.11.6.2 è illustrato con una frase che si presenta autonoma anche sotto il profilo grammaticale rispetto a quella successiva, la circostanza che, nella subordinata seguente, non siano ripetute le parole *ne quis [...] pecuniam accipiat* prima dell'indicazione del fine (*vel ob accusandum vel non accusandum*) dell'illegittima percezione di denaro, sembra spingere, se non erro, nella direzione secondo cui avrebbe potuto essere incriminato di tale comportamento criminoso quello stesso soggetto (il medesimo *quis*) che poteva rendersi responsabile ricevendo del denaro *ob sententiam in senatu consiliove publico dicendam*, ossia non un qualsiasi *civis*, bensì un senatore (o il membro di un altro *consilium publicum*).

Il *quis* che designa il soggetto imputabile di entrambi gli illeciti non sarebbe, in conclusione, del tutto generico, ma, fino a una certa epoca, andrebbe a individuare, con riguardo a entrambe le condotte, un appartenente al senato e, in età imperiale, il membro di un (qualunque) altro *consilium publicum*. Ovviamente non sembra del tutto improbabile che nella lettura venuleiana della *lex Iulia de repetundis* il rimando a un senatore quale possibile soggetto imputabile dell'*ob accusandum vel non accusandum pecuniam accipere* fosse più esplicito e che soltanto un successivo taglio dei giustinianeî (pur rispettoso del valore che il pronome *quis* veniva ad assumere nel quadro del mosaico introdotto da D. 48.11.1 pr. e) volto a sintetizzare l'esposizione del giurista di età antoniniana, abbia reso, poi, ai nostri occhi, più incerto il significato di quella narrazione. Che l'attuale versione del commento accolto in D. 48.11.6.2 sia il frutto di interventi riassuntivi e omissivi dei compilatori è stato sostenuto, dal resto, anche da Venturini, che tuttavia circa il punto che qui interessa non ne trae le nostre medesime conclusioni³⁵.

In effetti, se anche, come una dottrina autorevole reputa, dovessimo ri-

³⁵) C. VENTURINI, *Ob sententiam*, cit., p. 603: «questa parte del passo riferisce disposizioni riconducibili, sì, al testo legislativo ma da questo non estrapolate alla lettera, bensì assoggettate ad un richiamo generico, con probabilità elaborato dai Compilatori attraverso la riduzione di un più ampio commento che Venuleio Saturnino aveva dedicato alla normativa facente capo alla *lex Iulia*».

tenere corretta la qualificazione della attività accusatoria quale *officium publicum*, si deve in ogni caso ammettere che chi avesse preso del denaro per non promuovere una accusa (*ob non accusandum*) non solo non rivestiva ancora il ruolo di accusatore (come accade, peraltro, anche quando la *pecunia* sia stata ricevuta *ob accusandum*), ma neppure dopo lo avrebbe ricoperto: non avrebbe assunto, in effetti, neppure successivamente quel supposto *officium publicum* nel quale già dovrebbe trovarsi per essere considerato imputabile ai sensi della testimonianza di Marciano accolta in D. 48.11.1 pr. Tutto ciò non implica, peraltro, che il semplice cittadino non sarebbe stato in nessun modo perseguito qualora avesse tenuto la condotta biasimata da Venuleio; in quella eventualità, tuttavia, il comportamento illecito sarebbe rientrato nella differente veste del *crimen falsi*, di cui pure, del resto, si sarebbe macchiato il senatore, colpevole allo stesso tempo di *repetundae*.

L'opinione contraria si fonda, in buona sostanza, su D. 3.6.1.1, ove Ulpiano designa come obbligato, in via generale, dalla *lex repetundarum* colui che *ob negotium faciendum aut non faciendum per calumniam pecuniam accipit*³⁶:

D. 3.6.1.1 (Ulp. 10 ad ed.): hoc autem iudicium non solum in pecuniariis causis, sed et ad publica crimina pertinere Pomponius scribit, maxime cum et lege repetundarum teneatur, qui ob negotium faciendum aut non faciendum per calumniam pecuniam accipit.

Tuttavia, non mi pare che tale passo provi in maniera inoppugnabile quanto si pretende che dovrebbe dimostrare. La duplice fattispecie del *ob negotium faciendum aut non faciendum (per calumniam pecuniam accipere)* è, in effetti, diversa da quella di cui si sta discutendo (il che, tra l'altro, potrebbe spiegare, forse, l'uso di *teneatur*, con cui si potrebbe suggerire l'assenza di tale preciso comportamento tra quelli repressi direttamente dalla *lex Iulia* e la sua posteriore attrazione nell'orbita del *crimen repetundarum*, già compiutasi evidentemente al tempo di Pomponio): qui sembra che il giurista rimandi «ad attività di negoziazione che si pone fra le parti per vanificare l'intervento giudiziale a procedura già iniziata» *calumniae causa*³⁷; insomma, il soggetto imputabile in tale figura ha già assunto il ruolo di *accusator* e dunque ben potrebbe parlarsi

³⁶) C. VENTURINI, *Concussione*, cit., p. 557 s. Pur con qualche esitazione l'idea era stata avanzata già da Mommsen nel luogo citato alla precedente nt. 33.

³⁷) Così A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia. Aspetti di «deontologia» processuale in Roma antica*, Torino, 2003, p. 43.

di lui come di uno che già ha assunto su di sé un *officium publicum*³⁸.

Mi sembra, poi, che vada contro la congettura qui respinta anche il confronto tra il brano di Venuleio e un frammento tratto dal 1° libro *de publicis iudiciis* di Macro, accolto sotto il titolo *de concussionione* del libro 47° del Digesto:

D. 47.13.2 (Macer 1 publ. iudic.): Concussionis iudicium publicum non est: sed si ideo pecuniam quis accipit, quod crimen minatus sit, potest iudicium publicum esse ex senatus consultis, quibus poena legis Corneliae teneri iubentur, qui in accusationem innocentium coierint quive ob accusandum vel non accusandum, denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperit.

Una lettura di tale passo libera da preconcetti (ossia partendo dal presupposto che quali fossero i soggetti imputabili del *crimen repetundarum*, da cui quello di *concussio* deriva – per l’ipotesi del *pecuniam accipere ob accusandum vel non accusandum* – non è un dato noto, ma quello da indagare) suscita alcune riflessioni. In età severiana, l’intervento di una estorsione attraverso il ricorso alla minaccia di un grave danno doveva ormai rappresentare l’elemento commissivo che spostava alcune ben determinate fattispecie dalla sfera del *crimen repetundarum* a quello della *concussio*, un reato, questo secondo, che nasceva, dunque, per specificazione dal primo. Se nelle fattispecie descritte in D. 48.11.6.2 non sembra che rilevi, come ci è già occorso di notare, ai fini di una loro repressione *lege Iulia repetundarum*, il ricorso a atti estorsivi dell’agente – e dunque ancora in età antoniniana che il *pecuniam accipere ob accusandum vel non accusandum* (da parte, secondo la lettura qui proposta, di un senatore o di un membro di un altro *consilium publicum*) realizzasse un’ipotesi di corruzione passiva o una di estorsione non doveva incidere sulla perseguibilità di quella condotta ai sensi della *lex Iulia repetundarum* – durante il regno dei Severi, la circostanza che taluno avesse posto in essere una minaccia per indurre il destinatario di questa al pagamento di una somma di denaro doveva rendere perseguibile il colpevole, non più di *repetundae*, ma di *concussio*, un *iudicium* che, come precisa Macro, di regola non era *publicum* (e che, con il

³⁸) A ogni modo, pare plausibile anche una differente ragionamento. Se si parte dal presupposto secondo cui, anche per Ulpiano doveva essere evidente che il *quis*, di cui si stava poc’anzi dicendo, valeva a comprendere non chiunque, ma uno qualsiasi fra i membri del senato o, in età imperiale, fra gli appartenenti a un altro *consilium publicum*, non vi è motivo per dubitare come dovesse essere scontato che a uno di questi soggetti soltanto poteva riferirsi anche il pronome *qui* del passo ulpiano, allorché esso rimandava, nel contesto della disciplina del *crimen repetundarum*, a chi accettasse di fare mercato delle attività accusatorie.

giurista Paolo, possiamo qualificare *extraordinarium*³⁹⁾, diversamente dal *iudicium repetundarum*. Ebbene, qual è, si chiede Macro, un caso di *concussio* che può realizzare un *iudicium publicum*? Quello in cui si minaccia di promuovere una accusa; sennonchè il *pecuniam accipere* estorto, da chiunque evidentemente, con tale minaccia (*ob accusandum vel non accusandum*), configurava certamente un *iudicium publicum*, tuttavia, di certo non di *repetundae*, bensì di falso, già sulla base di quei senatoconsulti che estesero anche a tale fattispecie la pena minacciata dalla *lex Cornelia de falsis*⁴⁰⁾. Furono dunque i senatoconsulti *quibus poena legis Corneliae teneri iubentur* a consentire di considerare *iudicium publicum* quella precisa fattispecie, nella quale, mentre rilevava l'atto estorsivo tramite una minaccia, non rivestiva alcuna importanza chi fosse l'autore del falso, che ben avrebbe potuto essere anche un semplice cittadino: insomma, al tempo di Ulpiano il senatore (o uno degli appartenenti a un altro *consilium publicum*) autore di quella condotta (altrimenti, in assenza della minaccia estorsiva, colpevoli di *repetundae*) avrebbero potuto essere perseguiti sia come autori di una *concussio*, che, al pari stavolta di un *quivis de populo*, come colpevoli del reato di falso.

Diversamente dalle condotte illecite riferite in D. 48.11.6.2, probabilmente già sanzionate nel testo legislativo del 59 a.C., circa la fattispecie illustrata nel *principium* del medesimo frammento non siamo in grado di supporre con qualche margine di sicurezza se essa fosse o meno originariamente compresa in quel provvedimento. Se è vero, infatti, che Venuleio non la introduce con la forte espressione *lege cavetur* o altre equivalenti, ma si limita a osservare, più genericamente, che erano tenuti *eadem lege* coloro cui erano pervenute delle somme per intimare o non intimare la comparizione di un testimone⁴¹⁾, l'uso dell'espressione *eadem lege tenentur* bene potrebbe valere a sottolineare, riguardo all'ipotesi già repressa dalla *lex Iulia*, il solo allargamento

³⁹⁾ Sulla classicità del sintagma *extraordinarium iudicium* mi sia consentito di rinviare al mio *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996, p. 35 nt. 47.

⁴⁰⁾ Che la legge Cornelia cui qui fa riferimento Macro fosse quella *de falsis* è opinione unanime della dottrina.

⁴¹⁾ Nella direzione di un uso di *eadem lege tenentur* volto a indicare una ipotesi illecita non compresa originariamente nel testo legislativo potrebbe andare la circostanza che Modestino, da parte sua, in D. 48.7.6 utilizzi la medesima espressione *lege tenentur* proprio al fine di indicare esplicitamente l'attrazione di una nuova fattispecie ai termini, lì, della *lex Iulia de vi privata*, a opera di un successivo intervento normativo, in questo caso, di un senatoconsulto: *Ex senatus consulto Volusiano, qui improbe coeunt in alienam litem, ut, quidquid ex condemnatione in rem ipsius redactum fuerit, inter eos communicaretur, lege iulia de vi privata tenentur*.

dell'insieme dei soggetti imputabili:

D. 48.11.6 pr (Venul. 3 publ. iudic.): Eadem lege tenentur, qui ob denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperint.

Se ammettiamo che tale figura fosse già stata contemplata dalla legge Giulia, si dovrà altresì convenire con quanti reputano che inizialmente soltanto i senatori (e i magistrati) che si trovassero a sostenere il ruolo di accusatore avrebbero potuto macchiarsi di un tale illecito, a quel titolo. La successiva ricomprensione, in età imperiale, fra i soggetti imputabili di *crimen repetundarum*, di tutti coloro che titolari di un *officium publicum* ricevessero del denaro per violare in uno dei tanti modi previsti dalla *lex* cesariana i doveri del proprio ufficio avrebbe poi consentito di ritenere responsabile di tale figura di *repetundae* anche qualunque cittadino che assunto l'ufficio pubblico di accusatore, già nel sistema delle c.d. *quaestiones perpetuae*, ottenesse degli illeciti guadagni per intimare o non intimare la comparizione di un teste.

La persecuzione di tale caso di *repetundae* dovette, poi, ammettersi anche nel diverso sistema processuale delle *cognitiones extra ordinem*; con riguardo a tale ultima circostanza il ricorso del giurista al pronome *qui* ben si prestava, mi pare, ad allargare ulteriormente il novero dei soggetti incriminabili: non più soltanto un qualsiasi *accusator*, ma anche un soggetto titolare di *iurisdictio* avrebbe da un certo momento potuto macchiarsi di quel reato. Da un rescritto dei *divi fratres* riprodotto in D. 22.5.3.6 ([...] *divi fratres rescripserunt: "quod ad testes evocandos pertinet, diligentiae iudicantis est explorare, quae consuetudo in ea provincia, in quam iudicat, fuerit". Nam si probabitur saepe in aliam civitatem testimonii gratia plerosque evocatos, non esse dubitandum, quin evocandi sint, quos necessarios in ipsa cognitione deprehenderit qui iudicat*) e tratto dal *De cognitionibus* di Callistrato, pare emergere infatti che il potere di citazione del testimone nel processo cognitorio penale spettava ormai (forse, oltre che ancora all'accusatore), in via autonoma, all'organo giudiziario⁴², che ben avrebbe potuto quindi macchiarsi di quel crimine: si pensi, a esempio, al proconsole o al funzionario imperiale che conducevano in via *extraordinaria* le *cognitiones* in provincia o a Roma, nelle quali quella testimonianza si voleva che fosse resa.

E tutto ciò a meno che non sia nel vero quella dottrina ad avviso della quale (considerando, fra l'altro, come D. 48.11.6 pr. sia l'unica testimonianza che conduce nella sfera del *crimen repetundarum* la condotta dell'*ob denun-*

⁴²) Così U. VINCENTI, «*Duo genera sunt testium*». *Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova, 1989, p. 119.

tiandum [...] pecuniam accipere) Venuleio qui avrebbe rimandato, seppure implicitamente, al senatoconsulto Geminiano del 29 d.C., estensivo della *lex Cornelia testamentaria nummaria* (o *de falsis*) e «non a un senatoconsulto estensivo della *lex Iulia de repetundis* (come ha fatto pensare, viceversa, la collocazione del passo nel Digesto giustiniano)»⁴³.

Vero in ogni caso è che nel frammento venuleiano non vi è alcun accenno esplicito, diversamente da quanto sembra credere Santalucia, a un qualsivoglia senatoconsulto, accenno che in ogni caso, se risultasse fondata l'ipotesi, niente affatto inverosimile, che riconduce tale figura al reato di falso, ben avrebbe potuto trovarsi nel testo originale del suo *de publicis iudicis*. In effetti, che tale figura rientrasse tra le fattispecie in cui poté declinarsi il *crimen falsi*, secondo le estensioni sancite da quel senatoconsulto, risulta, a ogni modo, da un passo di Ulpiano (*libro octavo de officio proconsulis sub titulo de poena legis Corneliae testamentariae*) riferito dalla *Collatio* (Coll. 8.7.3: *Sed et si quis ob denuntiandum vel non denuntiandum remittendumve testimonium pecuniam acceperit, senatus consulto quod duobus Geminis cons. factum est poena legis Corneliae adficitur*), ove il *denuntiare* rimanda genericamente alla intimazione a comparire rivolta al testimone, a lui indirizzata evidentemente dall'accusatore e dunque, nel sistema delle *quaestiones perpetuae*, da un semplice cittadino: saremmo allora in presenza di un errore compiuto dai compilatori giustiniani nella complessa opera di costruzione del loro mosaico normativo, su cui merita, forse, di esercitare l'*ars ignorandi*.

⁴³) B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, p. 207 nt. 72, ov'è altra bibliografia.

II.

Il divieto dei donativi

Solo ai magistrati urbani, poi, si riferiva la norma, riportata dal giurista di età antoniniana che oggi si legge in chiusura di D. 48.11.6.2: *utque urbani magistratus ob omni sorde se abstineant neve plus doni muneris in anno accipiant, quam quod sit aureorum centum*; quelli, per non rendersi responsabili del *crimen*, dovevano astenersi da ogni illecito, mentre era loro proibito di ricevere donativi che nel corso di un anno superassero l'importo di 100 aurei (corrispondenti in età classica a 10.000 sesterzi). La distanza fra tale norma e quelle poc'anzi esaminate che la precedono nel paragrafo pare enorme: l'opera di sintesi e i tagli operati dai compilatori sembrano innegabili.

Almeno due precisazioni si impongono con riguardo a tale testimonianza. In primo luogo, il divieto, per tali magistrati, di doni il cui valore superasse un certo ammontare dovette prescindere sin dall'inizio, collocabile in ogni caso a mio avviso in anni posteriori all'emanazione della legge, da una precisa violazione (una delle tante che erano perseguite dalla *lex Iulia de repetundis*) di doveri propri del loro ufficio. Solo evidentemente con riguardo a doni corrispondenti a *aes* o *pecunia* di importo minore a quel valore dovette continuare a richiedersi, di regola, il ricorrere di quella trasgressione per considerare l'accettazione del dono, in ogni caso, quale ipotesi di *crimen repetundarum*. In secondo luogo, sembra di poter convenire con quella dottrina ad avviso della quale tale generica previsione di astenersi da ogni comportamento criminoso non doveva essere contenuta (al di là ovviamente della questione della indicazione della diversa divisa monetale) nella legge di Cesare, ma nel commento aggiornato che ne faceva il giurista ¹.

Se, infatti, all'elenco dei casi di fattispecie illecite con cui si apre questo paragrafo del frammento giurisprudenziale fosse seguita dappresso, nel dettato

¹ Per tutti, C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 496 (e nt. 91, per altre indicazioni bibliografiche), ad avviso del quale quella espressione costituisce un «generico richiamo a un complesso di divieti», che riassume «il testo normativo originario».

della *lex* e allo stesso modo nell'esposizione che il giurista ne faceva, come pare almeno possibile, oltre alla illustrazione di ulteriori ipotesi criminose, che certamente non dovevano concernere solo i magistrati urbani (e che dal confronto col successivo passo di Macro potremmo eventualmente supporre legate all'attività giurisdizionale e giudiziaria), l'enunciazione di un generico divieto – ma vedremo tra poco in che termini costruito – di doni (il cui ricordo è ome-so nel passo venuleiano salvato nel Digesto, ma della cui esistenza si è certi, se non vedo male, grazie a quanto si apprende da altre testimonianze, fra cui in primo luogo D. 48.11.7.1 di Macro), Venuleio potrebbe aver stimato conveniente, prima di introdurre la (a mio avviso, più recente e) speciale disciplina circa la misura consentita dei donativi ai magistrati urbani, la precisazione, non del tutto superflua, che questi dovevano in ogni caso astenersi da qualunque atto illecito: un'opportunità che doveva valere a contrastare si potesse, in qualche modo, tentare di sostenere un loro esonero dalla responsabilità per le condotte indicate nella parte della trattazione giurisprudenziale del *crimen repetundarum* che precedeva l'esposizione di quella disciplina e delle quali, quindi, anche i magistrati urbani avrebbero potuto essere chiamati a rispondere (in base a una responsabilità che lì non era affatto legata alla quantità della *pecunia* ricevuta). Elencare nel dettaglio una seconda volta tutte quelle condotte avrebbe realizzato, infatti, solo una pedante ripetizione ².

Il riferimento a una differente generica proibizione di donativi, qualunque fosse il valore del bene donato (proibizione che, come si è cautamente ipotizzato, può con qualche probabilità supporre che potesse trovarsi anche nel brano originale di Venuleio) potrebbe poi essere stato soppresso dai giustiniani, i quali lasciarono altrove una traccia di quella disciplina ormai residuale (con riguardo ai soggetti incriminabili) nel rammentato frammento di Macro che nel Digesto seguiva immediatamente il richiamo alla normativa speciale sui donativi ai magistrati urbani:

D. 48.11.7.1 (Macer 1 iudic. publ.): Apparet autem, quod lex ab exceptis quidem in infinitum capere permittit, ab his autem, qui hoc capite enumerantur, a nullo neque ullam quantitatem capere permittit.

Il giurista segnala come dalla disciplina legislativa emerge che quanto è consen-

²) Similmente C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 497, il quale non suppone, tuttavia, che la esposizione della norma speciale sui donativi ai magistrati urbani (a suo avviso, peraltro, contenuta in quei termini già nel testo legislativo del 59 a.C.) fosse preceduta, come invece a me pare preferibile immaginare, anche dalla illustrazione della disciplina concernente il generico divieto di doni, cui pur indirettamente sembra rimandare Macro in D. 48.11.7.1.

tito di acquistare *in infinitum* dalle persone *exceptae*, ossia, come pare, da coloro cui anche Marciano rimandava in D. 48.11.1.1 (*Excipit lex, a quibus licet accipere: a sobrinis propioreve gradu cognatis suis, uxore*: quegli stessi soggetti dai quali già si poteva acquistare lecitamente senza cadere nei divieti della *lex Cincia*) non può viceversa essere ricevuto da nessuno (e in nessuna misura) di coloro che erano ricordati *hoc capite*.

Come bene nota Venturini, il testo originale del frammento di Macro doveva riferire un *caput* della legge in cui erano individuate determinate persone da parte delle quali, in ragione, evidentemente, del rapporto che sussisteva fra queste e i soggetti teoricamente imputabili del reato di *repetundae*, a questi ultimi non era lecito ricevere alcunchè. Sarebbero stati, quindi, i compilatori del VI secolo a omettere, lasciando tuttavia una palese prova del loro intervento, quella parte del frammento in cui doveva essere contenuto l'elenco di coloro da cui non era ammesso *capere* nulla.

Ad avviso dell'illustre studioso, nell'ottica di Macro la proibizione di ottenere degli «incrementi patrimoniali» da coloro che fossero indicati *hoc capite* avrebbe riguardato «tutti i possibili soggetti attivi» del crimine di *repetundae*³. Dunque, dovremmo intendere, con riguardo al tempo della *lex Iulia*, i magistrati urbani, i promagistrati e i senatori. Sennonchè egli ritiene, allo stesso tempo, che, oltre al divieto dei donativi ai magistrati urbani nei termini riferiti da Venuleio, valesse già dal 59 a.C anche un divieto assoluto per i promagistrati di accettare somme o beni dalle popolazioni locali, ossia da ciascuno dei loro amministrati (ma con qualche eccezione con cui si sarebbe salvata la facoltà per i proconsoli e i propretori di domandare «per sé e per i membri del loro seguito determinate contribuzioni in danaro o in natura dirette a facilitare il loro soggiorno e i loro spostamenti»).

Ebbene, a me pare, intanto, come ho già accennato, che la limpidissima norma finale di D. 48.11.6.2 concernente l'importo massimo consentito per i doni ai magistrati urbani dovette essere il frutto di un'evoluzione, dal momento che essa contrasta con la originaria disciplina di un generico divieto dei donativi, almeno secondo quanto si può inferire dall'enigmatico testo di D. 48.11.7.1: il limite di valore di 10.000 sesterzi non viene infatti presentato da Venuleio in alcun modo come legato ai soggetti da cui il dono provenga. In secondo luogo, mentre può ben credersi che, almeno stando al quadro presentato dai compilatori del VI secolo, la norma presupposta da D. 48.11.7.1 non potesse che riguardare i doni fatti tanto ai senatori quanto ai magistrati e ai promagistrati, riesce difficile ammettere, altresì, che già la *lex Iulia de repetundis* avesse sancito la generica proibizione di ogni dono ai proconsoli e ai pro-

³) C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 498 s.

pretori, secondo quanto si viene a conoscere dalle lettere di Plinio.

Non può escludersi inoltre, come si è fatto cenno, che in stretta connessione con quanto Macro riferiva nel paragrafo con cui si apriva il frammento, il divieto cui rimandava D. 48.11.7.1 riguardasse essenzialmente le attività rammentate nel *principium* di D. 48.11.7 (sopra esaminato), connesse alla sfera giudiziaria o giurisdizionale.

Secondo tale prospettiva, non pare senza significato la circostanza che proibizioni differenti da quelle che attengono a comportamenti collocabili in ambito giurisdizionale, come quella concernente l'esecuzione di opere pubbliche, in quello stesso frammento sono richiamate dal giurista, con rimando esplicito alle previsioni della *lex Iulia*, solo dopo aver esposto la norma sui doni.

I soggetti elencati nel *caput* della legge non riportato nel frammento (a noi ancora oggi ignoti) sarebbero stati, quindi, delle figure che entravano in rapporto con coloro che svolgevano attività legate all'ambito giudiziario o giurisdizionale. Colui che si trovasse, a esempio, a ricoprire il ruolo di accusatore o accusato, come di attore o convenuto; il dono, qualunque ne fosse il valore, fatto da uno di tali soggetti al governatore provinciale o a un senatore che rivestiva il ruolo di giurato in una corte permanente o di giudice nel processo formulare, a esempio, doveva essere vietato di per sé, indipendentemente dalla circostanza che esso venisse poi a influire o meno sulla sentenza che quelli avrebbero reso nel processo che vedeva coinvolto il donante. Diversamente, a soggetti non compresi in quell'elenco (che, non sarà male ripeterlo, non ci è pervenuto) doveva essere lecito offrire doni al proconsole o al senatore-giudice, per rimanere al nostro esempio, sempreché ciò non rientrasse nelle diverse proibizioni di *capere pecuniam*, previste in qualche altro luogo della *lex Iulia*.

Ecco che, se fossimo nel vero, le informazioni provenienti da Plin. *Ep.* 4.9.6-7, intese generalmente quale prova dell'esistenza di una norma della *lex Iulia*, non giunta altrimenti, contenente un divieto assoluto per il governatore provinciale di ricevere donativi dai provinciali, potrebbero testimoniare, viceversa, la circostanza che dovevano ormai essersi affermate due differenti, ma complementari, interpretazioni estensive, una relativa ai magistrati urbani e l'altra concernente i soli promagistrati, della proibizione legislativa (attestata, pur in parte implicitamente e senza chiarirne tutti gli elementi, da D. 48.11.7.1); limitare il divieto assoluto per il governatore provinciale, chiamato a giudicare nei processi penali (e civili), di ricevere doni alla circostanza che quei doni provenissero, per stare al nostro esempio, dall'accusatore o dall'accusato (dall'attore o dal convenuto), doveva avere facilmente consentito, da subito, il suo aggiramento, lasciando aperta l'eventualità di ricorrere all'aiuto di un prestanome: per evitare la complicata prova della effettiva provenienza del

dono si sarebbe suggerita e poi imposta, già agli inizi del principato, la necessità che il governatore non potesse ricevere alcunchè da nessuno dei provinciali. Per i medesimi motivi si sarebbe giunti a vietare ogni dono ai magistrati urbani, qui, tuttavia, solo se superiore a un certo ammontare (10.000 sesterzi).

Che tali due norme non potessero essere prescritte già dalla *lex Iulia* discende, insomma, se non erro, dal preciso riferimento all'elenco di coloro che *hoc capite enumerantur* e dall'altrimenti insanabile contrasto che vi sarebbe stato fra la previsione di non poter ricevere alcunchè *a nullo* di quelli, in ogni caso, e la norma sancita nel *principium* di quello stesso frammento, la quale stavolta collegava, viceversa, il generico divieto di *aliquid accipere* da chiunque alla sola violazione di ben determinati doveri d'ufficio (in altri termini non poteva, infatti, che riguardare anche il proconsole e il magistrato urbano, a esempio, la proibizione – priva di ogni riferimento a un determinato importo – espressa con le parole *ne [...] iudicium capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit*), divieto la cui violazione in seguito, da un lato, varrà a individuare, se provata, l'illiceità dei donativi anche di importo inferiore ai 10.000 sesterzi ai magistrati urbani e dall'altro diventerà inutile provare per l'ipotesi di un qualsiasi dono fatto al proconsole⁴ (ma non può affatto escludersi che la disciplina relativa ai donativi fatti ai promagistrati fosse nuovamente mutata, tornando alla normativa della *lex Iulia*, allorquando Macro componeva il suo *De publicis iudicis*).

Che il divieto assoluto di ogni donativo, cui rimanda la testimonianza di Plinio, dovesse gravare su soggetti che svolgevano compiti collegati con l'esercizio di una funzione giudiziaria o giurisdizionale (quelle in particolare elencate in D. 48.11.7 pr.) pare in perfetto accordo con quanto emerge proprio dalla vicenda narrata nell'epistolario. Da un lato, infatti, il governatore accusato di *repetundae* sosteneva si trattasse di doni fatti per amicizia, in quanto in quella provincia egli aveva in precedenza ricoperto la carica di questore. Dall'altro una conseguenza del processo di *repetundae* contro Basso fu la «rescissione» degli *acta Bassi*: «tutti coloro che erano stati in qualche modo lesi dalle sue disposizioni» ottennero «il diritto di sottoporsi a un nuovo giudizio entro il termine di due anni»⁵. Per un verso, il questore, diversamente dal proconsole, era in effetti privo di *iurisdictio* e proprio ciò, verosimilmente, doveva giustificare nella convinzione dell'imputato la liceità dei doni offertigli in considerazione di quel ruolo da lui svolto nel passato, per l'altro, Plinio ci informa di un

⁴) Così già F. PROCCHI, *Plinio il Giovane*, cit., p. 101 nt. 122, che qui segue Venurini.

⁵) Cfr. F. PROCCHI, *Plinio il Giovane*, cit., p. 121 (ove alla nt. 207 si riportano le fonti), da cui provengono le espressioni riferite fra virgolette.

soggetto che era stato, per l'appunto, condannato (alla *relegatio*) dal proconsole – a sua volta, come si è detto, poi accusato di *repetundae* per i doni ottenuti dai provinciali – e che non aveva sfruttato, come gli sarebbe stato consentito dalla pronunciata *rescissio*, appena rammentata, l'opportunità di agire *ex integro* (nella speranza, come è ovvio, che non gli fosse confermata quella pena).

Dunque, mentre Macro dovette riportare con qualche fedeltà al testo della *lex Iulia de repetundis* la norma generale (sebbene non più vigente, almeno nei termini originari) sul divieto di un qualsiasi dono (*a nullo neque ullam quantitatem capere permittit*) *ab his [...]* *qui hoc capite enumerantur*, la quale, anche nella sua narrazione, veniva verosimilmente ancora accompagnata dall'elenco, pur non più attuale, di tutti coloro da cui il dono non poteva giungere a determinati soggetti, i giustiniani, come si è accennato, preferirono omettere quell'elenco – da tempo non più valido se il donatario fosse un magistrato urbano (almeno per donazioni di valore superiore a 10.000 sesterzi) o un promagistrato, anche in considerazione, tra l'altro, dell'allargamento dei soggetti attivi del reato, testimoniati da D. 48.11.1 pr. – lasciando tuttavia un ricordo di quella proibizione, il cui esatto contenuto ancora oggi in parte ci sfugge.

Concerne ancora i divieti di donativi fatti al proconsole o al pretore (non a caso soggetti titolari entrambi della *iurisdictio*) un frammento del giurista Giulio Paolo, tratto dal libro 54° del suo commento all'editto, che i giustiniani collocarono opportunamente di seguito al passo di Macro appena illustrato:

D. 48.11.8 pr (Paul. 54 ad ed.): Quod contra legem repetundarum proconsuli vel praetori donatum est, non poterit usucapi.

L'impossibilità tanto per il promagistrato quanto per il pretore di usucapire l'oggetto della donazione, contraria alle previsioni (or ora discusse) della *lex repetundarum* veniva a impedire, rafforzando in tal modo l'efficacia del divieto, che il decorso del tempo potesse sanarne l'invalidità.

La circostanza che qui non si parli genericamente di magistrati urbani, da un lato, e di soggetti individuati ancor più genericamente attraverso il pronome *quis*, dall'altro, ma esclusivamente del pretore e, poi, del proconsole per le province, soggetti che rappresentano per eccellenza i titolari della *iurisdictio* (circa quella penale, il pretore nel suo ruolo di presidente di una *quaestio perpetua*), a Roma⁶ e in territorio provinciale, offre una qualche conferma, mi sem-

⁶ Mi pare che qui il *praetor* (fosse quello urbano o peregrino) ben possa rappresentare, seppure per difetto, la categoria dei magistrati urbani, muniti di *iurisdictio*, cui doveva riferirsi la norma di D. 48.11.6.2.

bra, della direzione poco sopra indicata. Mentre dunque – secondo l'interpretazione estensiva della disciplina sancita originariamente dalla *lex Iulia* – non sarebbe stata possibile l'usucapione di alcun bene che fosse stato donato al proconsole (con l'eccezione, a partire da un certo momento storico, relativa ai modici donativi qualificati *xenia*, su cui ci informa Ulpiano in D. 1.16.6.3), doveva rimanere lecito usucapire i doni fatti al pretore, che da un lato non superassero il valore di 10.000 sesterzi, dall'altro, allorquando l'ammontare era inferiore a quel limite, non fossero collegati ad attività rientrate nello schema della corruzione e delle estorsioni vietate dalla *lex Iulia de repetundis*⁷.

Non può del tutto negarsi che tale inusucapibilità non fosse stata prevista originariamente dalla legge del 59 a.C. (diversamente, come è ovvio, essa avrebbe riguardato il divieto di cui resta traccia in D. 48.11.7.1), e fosse stata, invece, introdotta dalla giurisprudenza, chiamata a dare pareri su casi, formalmente rispettosi della disciplina cesariana e delle sue successive estensioni, ma che tuttavia ne violavano la *ratio*, aggirando le varie proibizioni, tramite lo strumento della usucapione⁸. In effetti, nella versione che ci giunge tramite il Digesto giustiniano, Paolo non presenta tale norma e quella che la segue come sancite dalla *lex Iulia*. Se tale ipotesi risultasse fondata, dovremmo in ogni caso pensare a interventi giurisprudenziali collocabili alla fine della età repubblicana o, al più tardi, agli inizi del principato: nella testimonianza paolina avremmo altrimenti trovato, per indicare il donatario, come pare verosimile, espressioni idonee a comprendere, pur con una espressione generica, anche i vari funzionari imperiali, cui, nel nuovo sistema processuale, fu affidata la conduzione delle diverse *cognitiones extra ordinem*.

Riguarda ancora il divieto dei donativi pure l'altra norma esposta in chiusura di quel medesimo frammento, concernente vendite e locazioni simulate; anch'essa, probabilmente frutto di quella medesima opera interpretativa dei giuristi, che si è supposta riguardo alla or ora rammentata inusucapibilità delle donazioni *contra legem*⁹:

⁷) Per il caso, non affrontato dal giurista in questo luogo, che il bene oggetto della donazione, pur di importo maggiore di 10.000 sesterzi, fosse stato materialmente divisibile può supporre, se non erro, che nessuna porzione di esso avrebbe potuto essere usucapita.

⁸) In accordo con quanto si è osservato sopra nel testo, può credersi che il profilo dal quale i giuristi dovettero guardare a tale questione fu essenzialmente un profilo di diritto privato, concernente i diversi beni non idonei a essere usucapiti.

⁹) Possibilista in tal senso anche P. GARBARINO, *Ad legem*, cit., p. 262 nt. 9. Diversamente, C. VENTURINI, *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, ora in *Scritti*, cit., p. 544; ID., *Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo*, ora in *Scritti*, cit., p. 589.

D. 48.11.8.1 (Paul. 54 ad ed.): Eadem lex venditiones locationes eius rei causa pluris minorisve factas irritas facit impeditque usucapionem, priusquam in potestatem eius, a quo profecta res sit, heredisve eius veniat.

Non saranno efficaci le vendite e le locazioni, cui abbia preso parte, come è facile concludere, un proconsole o un pretore, allorché il prezzo o il canone risultino superiori o inferiori (nascondendo in tal modo una estorsione o una illecita donazione) a quelli corrispondenti al valore del bene oggetto del negozio (nel primo caso, ovviamente, il magistrato avrebbe svolto il ruolo di venditore o locatore, nel secondo di compratore o conduttore): solo il rientro del bene in questione nella *potestas* di colui che ne aveva disposto o del suo erede avrebbe potuto condurre alla sua usucapione.

III.

Le *repetundae* nel *Codex Leidensis*

Informazioni ulteriori circa la disciplina dettata dalla *lex Iulia* e dalle sue successive estensioni vengono, infine, da alcuni passi delle *Pauli Sententiae*, noti per lo più attraverso il *Fragmentum* di Leida (B.P.L. 2589), su cui ora non sarà inopportuno fermare un poco l'attenzione.

Con una probabilità ancora maggiore rispetto a quella supposta per la normativa illustrata in D. 48.11.8, non doveva trovarsi nel testo della *lex Iulia* la norma trasmessa dal *Fr. Leid.* 2¹, come peraltro è già stato osservato da un'autorevole dottrina, sulla base in particolare di quanto può dedursi da alcune testimonianze rese da Dione Cassio e da Tacito in merito al conferimento di onori ai governatori provinciali, di cui diremo tra un attimo. Tale ipotesi sembra trovare una qualche pur debole conferma nel ricorso all'ambigua espressione *lege repetundarum tenetur* per indicare semplicemente la perseguibilità (che ben avrebbe potuto essere stata sancita da sviluppi successivi alla *lex Iulia*) quale colpevole di *repetundae*, di chi tenesse il comportamento vietato²:

¹) Circa la numerazione dei titoli e dei frammenti del V libro delle *Pauli Sententiae* non mi pare condivisibile la scelta operata da M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Pauli sententiae. Testo e interpretatio*, Padova, 1995, p. 141 s., che segue, in buona sostanza, l'ordine proposto da P.F. GIRARD, F. SENN, *Textes de droit romain*, 1, Paris, 1967, p. 365 s., i quali per la prima volta hanno introdotto i frammenti provenienti dal *Codex Leidensis* in una moderna edizione delle *Sententiae* paoline, dividendoli in due titoli distinti. Preferibile sembra, come da ultimo reputa a ragione anche Iolanda Ruggiero (che ringrazio per avermi fatto leggere il testo della relazione da lei presentata a Pavia il 21 gennaio 2020, non ancora pubblicata), l'idea di D. LIEBS, *Die pseudopaulinischen Sentenzen. II. Versuch einer neuen Palingenesie, Ausführung*, in *ZSS*, 113, 1996, p. 236 s., che nella sua edizione dell'opera decide di comprendere in un unico titolo (il 34°), tutte le *sententiae* concernenti il *crimen repetundarum* (e tuttavia per un mio dubbio in merito al *Fr. Leid.* 8 si veda quanto sto per osservare nel testo). Per tale motivo qui si citeranno le singole *sententiae* secondo la sola numerazione in cui si susseguono nel codice di Leida.

²) Da parte sua G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti*, cit., p. 82 ss., pur sottolineando

Fr. Leid. 2: Lege repetundarum tenetur quicumque in curia vel concilio auctor fuerit honoribus praesidi comitibusque eius decernendis decretumve super ea re fecerit faciendumve curaverit.

Di tale ipotesi illecita si macchiava colui che nel senato cittadino ³ (concilio locale, *boulé*) o nell'assemblea provinciale ⁴ avesse proposto il conferimento di onori al preside o ai membri del suo seguito o comunque avesse fatto o si fosse impegnato affinché fosse fatto un decreto con tale oggetto, al fine, verosimilmente, di ottenere favori dall'onorato ⁵.

Ebbene, mentre Dione Cassio (56.25.6) ci informa che (per la prima volta) Augusto intimò alle province di non concedere alcune onorificenze ai governatori, né durante la loro carica né prima che fossero trascorsi 60 giorni dalla loro partenza, da alcuni passi di Tacito (*Ann.* 15.20.1 e 22.1) si apprende come nel 62 d.C. per iniziativa di Nerone i senatori approvarono infine una delibera secondo cui nessuno nei *concilia provinciae* avrebbe potuto proporre al Senato «rendimenti di grazie per i governatori», né avrebbe potuto «assumere una tale ambasceria» ⁶. Sebbene la fattispecie vietata dalla disposizione riferita in *Fr. Leid. 2* sia differente da quella proibita dal senatoconsulto del 62, dal lungo preambolo sul discorso tenuto in senato dal filosofo Thræsea, in occasione del processo celebrato contro un tale *Claudius Trimarchus Cretensis*, che si vantava di essere in grado di far decretare ringraziamenti al governatore, pare discen-

come il criterio *lege repetundarum teneri* «non autorizz[i] affatto alla deduzione che quella fattispecie [ossia quella introdotta da quel criterio] era contemplata dalla *lex* istitutiva della *quaestio*» (dal momento che «nelle fonti si incontrano testi, nei quali il richiamo si riferisce a innovazioni» opera di un senatoconsulto o di una *lex* imperiale), crede che «le singole fattispecie» riferite nella pergamena di Leida «fossero nella realtà considerate dalla *lex Iulia* [...] senza con il che voler escludere» un qualche loro successivo aggiornamento.

³) Sulla nomina dei decurioni e la composizione del senato cittadino in età imperiale, per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 4.2, Napoli, 1975, p. 720-724.

⁴) Per un quadro di sintesi sulle assemblee provinciali al tempo del principato, F. DE MARTINO, *Storia*, cit., p. 832-835, e nt. 78 (ove è una ampia rassegna bibliografica), il quale, tuttavia, non accenna al divieto di cui si occupa il *Fr. Leid. 2*, quando si limita a osservare che fra le funzioni dell'assemblea provinciale vi era quella di decretare onori e riconoscimenti al governatore della provincia.

⁵) Cfr. G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti*, cit., p. 106, che, senza alcuna titubanza, vi vede un'ipotesi di corruzione.

⁶) Da ultimo anche V. MAROTTA, *Conflitti politici cittadini e governo provinciale*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano* (cur. F. AMARELLI), Roma, 2005, p. 196 nt. 227, propone il confronto fra il *Fr. Leid. 2* e la testimonianza di Tacito, *Ann.* 15.20-22, da cui risulta, come si è detto, che fino all'intervento di Nerone quella condotta, poi ricompresa sotto l'orbita del *crimen repetundarum*, doveva essere lecita.

dere, come Serrao ha ben chiarito, la circostanza che dalla *lex Iulia de repetundis* non doveva essere stata minacciata alcuna sanzione per i provinciali che decretassero onori ai promagistrati ⁷.

Come sottolinea Archi, contrariamente alla configurazione delle *repetundae* data dalla legislazione repubblicana, qui si ha un netto «rovesciamento di posizioni» rispetto alle fattispecie colpite dalla *lex Iulia* ⁸, la quale perseguiva il magistrato (ma poi in età imperiale un qualsiasi titolare di una funzione pubblica) che si lasciasse corrompere nell'esercizio del suo ufficio. In *Fr. Leid. 2* il praeside della provincia non è l'autore della condotta criminosa proibita: soggetto attivo del reato diviene uno dei suoi amministrati, diversamente dalla figura originaria delle *repetundae*, che vedeva i provinciali quali vittime delle condotte estorsive poste in essere dal governatore.

Può semmai osservarsi da parte mia che in ogni caso non qualunque provinciale avrebbe potuto macchiarsi di tale ipotesi criminosa, ma, soltanto i decurioni, membri dei senati cittadini, oppure i delegati, rappresentanti delle varie città della provincia che partecipavano alle assemblee provinciali ⁹ (esse stesse qualificabili, da parte di qualche studioso, quali istituzioni pubbliche, concernendo alcune delle loro funzioni la pubblica amministrazione) ¹⁰, con un qualche pur vago parallelismo con la normativa del 59 a.C., che individuava quali soggetti attivi del reato, oltre ai magistrati, coloro che possedessero lo *status* di senatore. E mentre nella norma riferita in tale frammento manca un qualsivoglia accenno alla *pecunia capta* (che dunque non compare quale elemento costitutivo della fattispecie criminosa), è facile immaginare, come si è poc'anzi accennato, che chi avesse avanzato la proposta o comunque si fosse adoperato perché quel decreto fosse posto in essere poteva, come pare del tutto verosimile, già aver ricevuto favori o promesse di futuri vantaggi (probabilmente anche patrimoniali) da parte del governatore che ambiva a ottenere quel riconoscimento.

Da *Fr. Leid. 3* si trae conferma, poi, che, secondo le prescrizioni della *lex Iulia* e le sue successive integrazioni venivano puniti quali colpevoli di *repetundae* i senatori o i loro figli *in potestate*, qualora avessero violato la proibizione di assumere appalti relativi ai *vectigalia* ¹¹, come quelli per la fornitura degli

⁷) F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 11 s.

⁸) G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti*, cit., p. 106 s.

⁹) F. DE MARTINO, *Storia*, cit., p. 833.

¹⁰) In questo senso J.E. LENDON, *Empire of Honour: The Art of Government in the Roman World*, Oxford, 1997, p. 196 nt. 117, che si richiama a un passo delle Verrine ciceroniane.

¹¹) Per G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti*, cit., p. 107, l'espressione '*vectigalia publica*

equi curules, e di esercitare il commercio per mare¹²:

Fr. Leid. 3: Senatores parentesve eorum, in quorum potestate sunt, vectigalia publica conducere, navem in quaestum habere equosve curules praebendos suscipere prohibetur: idque factum repetundarum lege vindicatur.

Sebbene l'espressione *idque factum repetundarum lege vindicatur* bene sembri rimandare a una norma contenuta nel testo legislativo, pare da escludersi che ciò valga anche per il divieto relativo all'appalto per la fornitura dei cavalli da corsa, dal momento che, stando a un brano di Dione Cassio (55.10.5), quella attività era consentita ai senatori ancora in età augustea¹³.

Diversamente, con il rammentato divieto di *navem in quaestum habere* si ribadiva una disciplina risalente (ai senatori e ai loro figli *in potestate* era stato vietato già dal *plebiscitum Claudianum* del 219-218 a.C., di armare navi sopra un certo tonnellaggio¹⁴)¹⁵ ancora volta a tenere lontani i senatori dalle specu-

conducere, se riproduce, come anche a me pare, una norma della *lex Iulia*, va letta ai fini di una sua migliore comprensione alla luce di quanto Gaio afferma in D. 50.16.16 (*Eum qui vectigal populi romani conductum habet, 'publicanum' appellamus. nam 'publica' appellatio in compluribus causis ad populum romanum respicit: civitates enim privatorum loco habentur*).

¹²) Come osserva G.G. ARCHI, loc. ult. cit., da *Fr. Leid.* 3, pare emergere «la precisa organizzazione della società politica romana, specie della fine della repubblica e dell'inizio dell'impero, con classi divise anche dal punto di vista della attività economica».

¹³) Così F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 22 s.

¹⁴) Le navi, oggetto del divieto riferito ai senatori, non potevano avere una portata maggiore di 300 anfore, che doveva dunque rappresentare allora la portata minima per individuare una nave commerciale: si v., per tutti, G. MARASCO, *Su alcune leggi relative ai negotiatores in età imperiale*, in *Prometheus*, 15, 1989, p. 60, nt. 7. L'obiettivo del provvedimento era, in altri termini, quello di impedire ai senatori l'esercizio diretto del commercio marittimo: cfr., fra i tanti, S. CIAMBELLI, *Il patronato interessato dei senatori presso le associazioni professionali di Ostia antica*, in *Storicamente*, 14, 2018, p. 50, che pur parla (diversamente da Guarino, sulla cui esegesi di *navem habere* si veda la nt. 12 a pagina 13) del divieto di «possedere navi» (sopra una certa stazza). Sbaglia D. CICERO, *Per un'analisi dei contratti di misthoprasia*, in *IAH*, 6, 2014, p. 118 s., nt. 8 (pur richiamando correttamente la fonte liviana), per il quale il plebiscito proposto da Claudio avrebbe prescritto che nessun senatore potesse possedere più di una nave della capacità di trecento anfore.

¹⁵) Cfr., fra i tanti, A.M. FLECKNER, *Antike Kapitalvereinigungen. Ein Beitrag zu den konzeptionellen und historischen Grundlagen der Aktiengesellschaft*, Köln-Weimar-Wien, 2010, p. 593. Più di recente, anche per E. MATAIX FERRÁNDIZ, *Evitar la norma y contraer obligaciones: El plebiscito Claudiano y los negocios marítimos en Plut. Cat. XXI, 6*, in *Derecho de obligaciones: la importancia del época contemporánea. Actas del XVII Congreso internacional y XX Congreso iberoamericano de derecho romano (Bolonia-Rávena, 25-28*

lazioni finanziarie e dai guadagni che provenissero da attività mercantili particolarmente rischiose¹⁶. Come si è in precedenza rammentato, il divieto per i senatori di armare navi (qui in generale senza precisarne la stazza) è riferito anche dal giurista Scevola in D. 50.5.3¹⁷, che esplicitamente lo riporta alla *lex Iulia repetundarum*.

Allo stesso modo vede soltanto i senatori quali possibili soggetti attivi del reato la norma di cui dà notizia il *Fr. Leid.* 4, che prevede la possibilità di muovere, oltre all'azione minacciata dalla legge Fabia (*de suppressis*), l'accusa *repetundarum*, contro quel senatore che abbia usato quale suo uno schiavo altrui o perfino un uomo libero¹⁸:

Fr. Leid. 4: Senator qui servo alieno vel homine libero pro suo utitur, praeter legem Fabiam de suppressis, et repetundarum tenetur.

de marzo de 2015) (coord. por G. LUCHETTI), Bologna, 2016, p. 190, il plebiscito Claudio rimase vigente attraverso la *lex Iulia* ancora in età antoniniana, come testimonia il passo di Scevola, che stiamo per citare nel testo, conservato nel Digesto.

¹⁶) Secondo A. GUARINO, *Quaestus*, cit., p. 293 s. sebbene il divieto fosse già stato prescritto dalla *lex Claudia* del 218, un plebiscito del tutto estraneo alla legislazione *de repetundis*, le motivazioni che guidarono alla sua proposta sarebbero state ben diverse da quelle che lo fecero ricomprendere nelle norme sul *crimen repetundarum* («Il motivo e la funzione della *lex Claudia* [...] diventano, insomma, storicamente plausibili solo se si inquadra la legge tra le misure, di ordine religioso e di ordine pratico, che furono prese allo scopo di far tornare la *respublica* ed il suo ceto di governo alla severa religiosità, probità, parsimonia dei tempi in cui si era vinta la prima, grande lotta con Cartagine»).

¹⁷) D. 50.5.3 (Scaev. 3 reg.): *His, qui naves marinas fabricaverunt et ad annonam populi romani praefuerint non minores quinquaginta milium modiorum aut plures singulas non minores decem milium modiorum, donec hae naves navigant aut aliae in earum locum, muneris publici vacatio praestatur ob navem. Senatores autem hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege iulia repetundarum licet.* Cfr., di recente, M. GENOVESE, *Res e relative qualifche in rapporto al commercium*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, 1, Milano, 2007, p. 103 nt. 33. Per A. GUARINO, *Quaestus*, cit., p. 294, su tale disegno della *nobilitas* senatoria, sin dalla prima metà del II secolo a.C, avrebbero influito «gli enormi, in un primo momento impensati, vantaggi che essa tra[eva] dallo sfruttamento delle province. Vantaggi, spesso basati sull'illecito e sulla malversazione, che spieg[herebbero] sia la progressiva chiusura della *nobilitas* verso gli *homines novi*, sia l'ostentato disinteresse, che rasentava spesso il disprezzo, dei *nobiles* verso le attività dei *negotiatores* e dei *mercatores*».

¹⁸) Come osserva G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti*, cit., p. 108, la posizione economico-sociale dei senatori doveva «offrire favorevoli occasioni a queglii abusi» che erano sanzionati dalla legge *Fabia* (di cui è, tra l'altro, ignota la data): proprio ciò potrebbe spiegare tale provvedimento della legge *Iulia*, «che alla classe senatoria dedicava particolare attenzione».

Per Serrao non può credersi che la *lex Iulia* avesse sancito il concorso cumulativo fra tali due azioni criminali. A suo avviso il concorso, in realtà, sarebbe stato fra l'*accusatio ex lege Fabia* e un'azione privata (un *civiliter agere*), nascente *ex lege repetundarum* (*rectius* dai suoi svolgimenti), per la restituzione della *pecunia capta*.

Senonché questa ipotetica costruzione presuppone, come egli spiega, una evoluzione della disciplina del *crimen repetundarum* che a suo avviso avrebbe potuto compiersi soltanto nel diritto del III secolo.

Ciò, del resto, è in accordo con la sua idea che la *lex Iulia* non avrebbe considerato il senatore «in quanto tale», quale possibile soggetto attivo di quel reato: il *senator* non compare, in effetti, come egli osserva, nella prima parte dell'elenco di Macro riferito in D. 48.11.1 pr (colui che si trovi *in magistratu, potestate, curatione o legatione*) la quale per lui riflette senz'altro una previsione della legge cesariana¹⁹. In realtà, come ci è già occorso di precisare, Venturini ha dimostrato in maniera soddisfacente che mentre la rassegna di Macro riflette diritto di età severiana, ai sensi della *lex Iulia* avrebbero potuto essere incriminati i magistrati, i promagistrati, ma anche coloro che, soltanto, possedessero lo *status* di senatore. Come lo stesso Serrao è costretto ad ammettere, Venuleio Saturnino riporta in effetti alla *lex Iulia* l'ipotesi illecita di chi intasca del denaro *ob sententiam in senatu [...] dicendam*²⁰.

A ciò può aggiungersi che anche il divieto, poc'anzi esaminato, riferito nel *Fr. Leid.* 3 concerne, prima di tutti, i *senatores*. Lo stesso Serrao crede che la violazione di quella proibizione dovette essere oggetto di un processo *de repetundis* in base alla legge di Cesare, che avrebbe rinnovato il divieto posto dal plebiscito Claudio, cui già abbiamo accennato²¹. Insomma non vi sono a mio avviso validi motivi per dubitare che la norma esposta in *Fr. Leid.* 4 potesse trovarsi già nel lungo testo della legge Giulia. Essa, prevedendo che il medesimo comportamento criminoso poteva essere perseguito – chiunque ne fosse stato l'autore – ai sensi della *lex Fabia* e, se posto in essere da un senatore, anche dinanzi alla *quaestio repetundarum*, rimanda alla possibile esistenza (già oggetto di una breve riflessione nelle pagine precedenti) di un simile concorso, *mutatis mutandis*, fra la persecuzione quale *crimen falsi* e la repressione *ex lege repetundarum* della condotta dell'*ob accusandum vel non accusandum pecuniam accipere*.

Ancora da un passo delle *Sententiae*, noto attraverso il *Fr. Leid.* 5, si viene a conoscere il divieto di rivestire cariche magistratuali (come a esempio quella

¹⁹) F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 26 s.

²⁰) F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 27.

²¹) F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 20 s.

del consolato) entro la fine dell'anno che vedeva il loro rientro a Roma, per i governatori provinciali, i legati, i questori della provincia, ma anche i funzionari di rango equestre:

Fr. Leid. 5: Praesides provinciarum legati quaestores provinciae vel eq[uest]res (?) eo anno, quo Romam redierint, magistratus imperium potestatem capere prohibentur.

A proposito di tale frammento, Archi non manca di evidenziare i problemi che sorgono dalla difficile lettura del termine reso dagli editori con la parola *equestres*²². Come sottolinea Serrao il richiamo di funzionari dell'amministrazione provinciale provenienti dall'*ordo equester* sembra deporre contro la risalenza nel tempo del divieto alla *lex Iulia*²³. La locuzione *praesides provinciarum*, per Archi, è frutto di un aggiornamento, dal momento che essa li sembra rivestire il medesimo valore di *nomen generale* che ha in D. 1.18.1 di Macro.

Pare condivisibile, allo stesso tempo, anche l'idea che per l'autore delle *Sententiae* i funzionari provinciali di rango equestre non dovessero essere ricompresi nel solo vocabolo *equestres*²⁴. A ogni buon conto, al di là di tale precisa questione, come lo studioso opportunamente chiarisce, il frammento testimonia con evidenza uno stadio della evoluzione del *crimen* che vede ormai compiuto il processo di allargamento della imputabilità *ex lege Iulia repetundarum* agli *equites*²⁵.

²²) In alternativa alla lettura *provinciae vel equestres* ne sono state proposte altre, tutte respinte con buoni argomenti da F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 33 s., alla cui esposizione qui si può rinviare.

²³) A suo avviso, la considerazione che in piena età imperiale è il *princeps* a scegliere anche «i magistrati di tipo repubblicano» spinge verso una attribuzione della limitazione sancita da questa *sententia* agli inizi del principato.

²⁴) G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti*, cit., p. 109, che a ragione respinge la contraria opinione dei primi editori moderni del *codex* di Leida.

²⁵) G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti*, cit., p. 109 s., non offre argomenti sicuri a favore dell'idea avanzata da Mommsen, secondo cui la limitazione dell'accusa contro i soli membri dell'*ordo* senatorio, sancita dalla *lex Iulia*, avrebbe dovuto, già allora, essere «intesa con discrezione».

IV.

Le pene nella repressione *extra ordinem*

Venendo alla procedura volta alla repressione del *crimen* e alle pene che potevano essere comminate ai colpevoli, interessanti informazioni provengono, in primo luogo, dalla esposizione di Macro, che sul punto doveva riflettere la disciplina in vigore al tempo dei Severi (*hodie*):

D. 48.11.7.3 (Macer 1 iudic. publ.): Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur et plerumque vel exilio puniuntur vel etiam durius, prout admiserint. quid enim, si ob hominem necandum pecuniam acceperint? <vel, licet non acceperint, calore tamen inducti interfecerint vel innocentem vel quem punire non debuerant?> capite plecti debent vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt.

Macro chiarisce che ormai la repressione del *crimen repetundarum* avviene attraverso una *cognitio extra ordinem*, essendo non più attiva, evidentemente, la *quaestio de repetundis*¹.

La pena, inoltre, non consiste più, di regola, nella condanna a pagare una somma di denaro (corrispondente, qualora vi fosse stato un *pecuniam capere*, al *simplum* di quanto *acceptum*), ma per lo più nell'esilio o in qualche altro castigo anche più severo, in considerazione della gravità del crimine commesso. Il giurista si domanda infatti, in maniera retorica, quale debba essere la pena quando qualcuno abbia ricevuto del denaro per mettere a morte un uomo o anche, come sembra da intendersi, non avendo i giudici ricevuto nulla, ma soltanto spinti dalla collera, abbiano determinato la morte di un innocente o comunque di uno che non avrebbe dovuto essere punito così gravemente. Per tali gravissime ipotesi si chiarisce che i colpevoli dovranno essere puniti col supplizio capitale o, come accadeva nella maggior parte dei casi, con la *deportatio in insulam*.

¹) Sul significato di *iudicium publicum* nel sistema processuale delle *cognitiones* del principato mi sia consentito di rinviare, per tutti, al mio *Sull'iniziativa*, cit., p. 26 ss.

Al di là di una eccessivamente generica indicazione degli agenti della figura criminosa qui illustrata (e stupisce che ciò non sia stato mai segnalato), per cui, se non erro, è soltanto il labile collegamento con l'*ob hominem condemnandum* del *principium* a far intendere l'*ob hominem necandum*, quale finalità che potrà conseguirsi irrogando, evidentemente da parte di un giudice, una condanna a morte, il passo presenta ulteriori problemi. È stata, infatti, sospettata di interpolazione, e a mio avviso a ragione, la frase '*vel, licet non acceperint, calore tamen inducti interfecerint vel innocentem vel quem punire non debuerant?*': l'obiettivo dell'intervento compilatorio dovette essere quello di introdurre una fattispecie più grave rispetto a quella che la precedeva – volta evidentemente a spiegare la circostanza dell'eventuale aggravamento della sanzione annunciato dal giurista (*vel etiam durius*) –, ma allo stesso tempo dai confini più ampi, dal momento che per essa viene a mancare un qualsivoglia riferimento alla percezione di un profitto illecito ².

La comprensione della condotta illecita descritta in D. 48.11.7.3 nella sfera del *crimen repetundarum* conferma una importante trasformazione subita da tale figura: ricevere denaro per comminare una condanna a morte configura un'ipotesi di corruzione passiva, un comportamento al pari di altri già previsti dalla *lex Iulia*, distante dalle condotte estorsive in cui si realizzava alle origini il *crimen repetundarum*. Come Venturini ha efficacemente dimostrato l'obiettivo era ormai divenuto quello di punire, prima di tutto, l'illecito guadagno di coloro che erano investiti di funzioni pubbliche.

Doveva poi rispecchiare una disciplina di età imperiale, se guardiamo soprattutto alla irrogazione della pena della *relegatio* e alla figura del *iudex pedaneus*, anche la norma riferita dalle *Pauli sententiae* che, pur collocata dal redattore della *lex romana Visigothorum* quale unico frammento del titolo sotto la rubrica *ad legem Iuliam repetundarum*, potrebbe essere sorta in via autonoma, rispetto alle estensioni cui andò incontro nella sua applicazione la *lex Iulia* (la quale, del resto, nella versione a noi nota del frammento non viene affatto rammentata) e, dunque, riguardare una differente ipotesi di reato. In tale direzione può osservarsi che i redattori del Digesto, da parte loro, lo collocarono sotto il titolo *de poenis* e che nel Codice di Leida essa si trova tra le norme sicu-

²) Mentre, a mio avviso, nel maldestro intervento del compilatore sparisce ogni riferimento al *pecuniam accipere* (qui è soltanto il *calor* a guidare la condotta criminosa del colpevole), secondo C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 531, in ciò seguito, fra gli altri, da P. GABARINO, *Ad legem*, cit., p. 244 nt. 35 (che tuttavia non vede ostacoli a reputare genuina la frase sospettata) l'acquisto di un illecito profitto verrebbe ridotto a mero movente. Non pare in ogni caso da escludere con sicurezza la differente idea di Mommsen, che sulla scia di Beseler pensò piuttosto a una glossa.

ramente relative alle *repetundae* e quelle successive concernenti il *crimen maiestatis*.

La figura qui considerata concerne la corruzione dei *iudices pedanei*, senza alcun riguardo esplicito per la natura e il contenuto del provvedimento che questi avessero assunto dietro un illecito compenso:

Fr. Leid. 8 (D. 48.19.38.10)³: Si Iudices pedanei pecunia corrupti dicantur, plerumque a praeside aut curia summoventur aut in exilium mittuntur aut ad tempus relegantur.

La fattispecie criminosa non è affatto chiara. Non mancano dubbi, in particolare, sulla individuazione di tali *iudices pedanei* che operano in ambiente provinciale, corrotti e dunque colpevoli di (forse, come si accennava, di un differente reato, prossimo seppure autonomo rispetto a quello di) *repetundae*.

L'elemento da cui si sono tratte alcune conclusioni concerne la loro appartenenza a una curia, la quale sembra rimandare a un contesto municipale, dove quelli, secondo taluno, avrebbero svolto le loro funzioni nel sistema del processo formulare. Come è stato sostenuto con argomenti non del tutto irrilevanti, qui saremmo in presenza di un «*pedaneus* dotato di connotazioni magistratuali e di conseguenza titolare di *iurisdictio*»⁴. Se così fosse, il frammento potrebbe testimoniare un aggiornamento (ma io non lo credo affatto), in termini fin troppo generici (dal momento che il testo si limita a richiamare una qualunque condotta corruttiva), di alcune fattispecie previste dalla *lex* del 59 a.C. (aggiornamento concernente, tra l'altro, proprio l'esplicita estensione a tale *iudex pedaneus* dei soggetti imputabili), delle quali in maniera ben più dettagliata si occupava anche Macro in D. 48.11.3 e 48.11.7 pr.

Pare in qualche misura possibile, tuttavia, che il richiamo al *iudex pedaneus* in tale frammento rimandasse invece a una diversa figura: quella di cui si occuperà in seguito C.I. 3.3.2 di Diocleziano. Vero è che anche circa la comprensione di quest'ultima testimonianza le incertezze non mancano. Mentre se avesse ragione Liva, con la dottrina cui egli si richiama, l'accezione di *iudex pedaneus* di C. I. 3.3.2 (nella sua prima parte) indicherebbe il giudice privato (secondo il brano delle *Sententiae*, nominato fra i curiali) delle procedure formulari, che si tenevano in territorio provinciale⁵, qualora fosse nel giusto l'opinione tradizionale dovremmo concludere che con quell'espressione il legi-

³) Si segnala che nella versione trasmessa dalla *lex romana Visigothorum* si ha una differente collocazione del *si* iniziale per cui si legge *iudices pedanei si*.

⁴) Così S. LIVA, *Il iudex pedaneus nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla cognitio extra ordinem*, Milano, 2012, p. 123.

⁵) S. LIVA, *Il iudex pedaneus*, cit., p. 33.

slatore intese indicare i delegati del governatore provinciale nel sistema processuale delle *cognitiones extra ordinem*⁶ (i quali, come di nuovo si dovrebbe pensare stando al passo delle *Sententiae*, dovevano essere scelti fra i membri dei senati cittadini). In quest'ultima ipotesi potremmo forse istituire un confronto, oltretutto, pure stavolta, con alcune delle condotte represses dai già citati D. 48.11.3 e 48.11.7 pr., anche con D. 48.11.7.3, poc'anzi discusso (confronto che non pregiudicherebbe, in ogni caso, la soluzione della diversa questione del titolo di reato – forse si sarebbe trattato di una particolare ipotesi di falso – di cui si sarebbero macchiati tali *iudices pedanei*): le pene minacciate dall'autore del frammento di Leida, fatta eccezione per l'esilio, risultano meno dure di quelle ricordate da Macro in D. 48.11.7.3, che, in effetti, da parte sua, sanzionava il gravissimo caso di una condanna a morte, frutto di corruzione.

Non è dato sapere se il *iudex* di *Fr. Leid.* 8 potesse essere punito per una sua eventuale pronuncia prezzolata (qualora, a esempio, avesse assolto immotivatamente l'imputato o lo avesse condannato a una pena maggiore o minore di quella cui le conclusioni del processo avrebbero dovuto condurre). Qualora si ammetta che tale ipotesi rientrasse nella generica previsione del frammento leidense si dovrebbe riconoscere che, diversamente da quanto sanciva la disciplina riportata da Macro, quella non minacciava il castigo della decapitazione per il giudice corrotto; in luogo della *deportatio* era contemplata una *relegatio* temporanea e per casi meno gravi di corruzione si poteva colpire il reo con la sola espulsione dalla curia, riservando, come deve ammettersi, la sanzione dell'esilio per l'ipotesi che le conseguenze della corruzione del *iudex pedaneus* fossero particolarmente pesanti, come accadeva del resto, riguardo alla condotta considerata da D. 48.11.7.3, per l'eventualità che si decidesse di non comminare la più grave pena della decapitazione.

⁶ Per tutti, di recente, S. SCHIAVO, *I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e Giuliano l'Apostata*, in *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà* (cur. L. DESANTI, P. FERRETTI, A.D. MANFREDINI), Milano, 2009, p. 397 ss.

V.

Ipotesi ricostruttive del *Fr. Leid. 7*

La circostanza, poi, che in relazione a tale illecito la pena venga ormai irrogata dal *praeses* della provincia non sembra porre, di per sé, un problema in rapporto alla ricostruzione che è stata proposta da Kunkel del lacunoso passo delle *Sententiae*, noto attraverso il frammento di Leida 7, che precede immediatamente quello sui giudici pedanei:

Fr. Leid. 7: Lege Iulia repetundarum nemo in p[rovincia... accus]atur, sed id quod datum est repeti potest.

Mentre, infatti, non pare da escludere, come si è appena accennato, che la norma riferita dal *Fr. Leid. 8* fosse stata creata in via indipendente dalle interpretazioni estensive della *lex Iulia* (e solo il redattore della *lex Romana Visigothorum* a questa la avrebbe ricondotta, tratto in errore dall'ordine in cui compariva in alcune trattazioni giurisprudenziali, di cui quella delle *Pauli Sententiae* offrirebbe un esempio), la disciplina enunciata nel frammento precedente doveva discendere direttamente da una previsione della *lex Iulia* o da una sua successiva interpretazione.

Vi si leggerebbe che in base alla legge *Iulia* nessuno potrà essere accusato per il crimine di *repetundae* in provincia. Viceversa, (in provincia) si potrà esperire l'azione per ripetere quanto è stato indebitamente pagato al soggetto attivo del reato.

Questa lettura suppone, come Kunkel chiarisce, che la *lex* del 59 prevede, accanto a una azione volta a comminare delle pene soltanto personali (a suo parere la pena capitale ¹⁾, da promuoversi esclusivamente a Roma, innanzi alla *quaestio* competente, anche una azione (privata, come egli lascia intendere) per la restituzione della *pecunia capta*, che, a partire da un certo momento storico, si sarebbe potuta sollevare anche in provincia. Ad avviso di Kunkel, se fino a

¹⁾ W. KUNKEL, *Quaestio*, in *RE*, 24, Stuttgart, 1963, p. 749.

quando la ripetizione del maltolto poté essere domandata solo al governatore e alla ristretta cerchia dei membri del suo seguito di rango senatorio i processi in provincia dovevano apparire impraticabili, pur se volti alla mera restituzione, allorquando il novero dei soggetti incriminabili fu allargato a coloro che ricoprivano un qualunque altro *officium*, *munus* o *ministerium publicum*, ossia anche a persone che spesso erano di origine provinciale «musste es zweckmässig erscheinen, wenigstens die Geltendmachung des Bereicherungsanspruchs in der Provinz zuzulassen»².

Per accogliere tale ricostruzione si deve escludere che la repressione criminale delle *repetundae* potesse mai portare a una pena patrimoniale, nel *simpulum*, perseguibile, almeno da una certa data, anche in territorio provinciale (il che non mi pare credibile): non sarebbe altrimenti risultata corretta la netta affermazione per cui nessuno sulla base della legge Giulia avrebbe potuto essere accusato in provincia. Ma che la restituzione di quanto indebitamente pagato non si potesse conseguire tramite il processo criminale resta a mio avviso un dato da dimostrare (su cui tornerò fra poco), come risulta ancora oggi dibattuta la questione relativa all'esistenza di una pena *ex lege Iulia* di natura diversa da quella patrimoniale³.

In maniera sotto alcuni profili simile, anche per Serrao (che circa la prima parte del frammento leidense 7 segue, viceversa, la diversa ipotesi ricostruttiva dei primi editori, di cui sto per dire nel testo) la veste dell'azione di cui parlava il redattore delle *Sententiae*, stando alla versione della seconda parte del *Fr. 7*, sarebbe quella della *condictio*, un'*actio repetundarum* «con funzione esclusivamente risarcitoria», dunque privata, che, tuttavia, sarebbe nata nel torno

²) W. KUNKEL, *Über die Entstehung des Senatsgerichts*, München, 1969, ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974, da cui qui si cita, p. 287 nt. 25.

³) Non pare questa la sede per riesaminare tutte le proposte che in merito sono state negli anni avanzate. Anche la lettura della linea 99 del V editto di Augusto ai Cirenei non sembra di aiuto per trovare una soluzione: se per alcuni il suo dettato sembra deporre contro la previsione di una pena capitale per il *crimen repetundarum ex lege Iulia*, secondo quanto lascia intendere, se non erro, anche Purpura (come sembra emergere dalla contrapposizione che G. PURPURA, *Gli Edicta Augusti ad Cyrenenses e la genesi del SC Calvisiano*, in *AUPA*, 55, 2012, p. 485 s., pone fra le accuse di *repetundae*, da un lato, e le accuse capitali, dall'altro) per altri l'accusa capitale, promovibile contro il colpevole delle estorsioni per i casi più gravi, ed esplicitamente esclusa dalla procedura del senatoconsulto Calvisiano del 4 a.C., avrebbe trovato viceversa il suo fondamento proprio nella *lex Iulia repetundarum*. Sulla scia di Mommsen, nega espressamente tale possibilità anche F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 119 s. Ma vedi più avanti nel testo circa la differente opinione di Federico Procchi, oggetto del contributo qui citato alla nt. 10.

d'anni che va dal governo di Marco Aurelio a quello di Settimio Severo, nel corso dell'evoluzione che riguardò il *crimen repetundarum* dalla seconda metà del II secolo d.C.⁴.

Ma anche la ricostruzione proposta da quegli editori, che leggono *lege Iulia repetundarum nemo in p[ublico iudicio accus]atur* pare senz'altro, da scartare⁵. Tale versione (oggi rigettata dalla maggior parte della dottrina), che, similmente a quella proposta da Kunkel, individua l'antitesi fra la prima frase e il periodo successivo introdotto da *sed* in una differenza relativa al carattere del processo (penale il primo – in cui nessuno avrebbe potuto essere accusato all'epoca in cui scriveva il redattore delle *Sententiae* –, privato il secondo), non tiene conto di uno dei risultati ormai sicuri raggiunti dalla storiografia romanistica, secondo cui il *iudicium repetundarum* (al pari degli altri che si incontrano nell'elenco di Macer 1 de publ. iudic., D. 48.1.1: *Non omnia iudicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus iudiciorum publicorum veniunt, ut [...] Iulia repetundarum*) continuò a qualificarsi *publicum*, in quanto, quale erede di quello istituito da una *lex publica*, ne conservava la caratteristica di ammettere all'accusa un qualsiasi cittadino, anche nel sistema repressivo delle *cognitiones extra ordinem*⁶.

Diversa è l'ipotesi di Archi, per il quale il punto oggi illeggibile avrebbe potuto recitare '*in poena dupli versatur*'. L'antitesi fra i due periodi del frammento avrebbe allora riguardato il solo ammontare della sanzione con cui si chiudeva il processo di *repetundae*, instaurato ai sensi della *lex Iulia*. Secondo tale ipotesi il termine *poena* sarebbe stato seguito dall'indicazione del multiplo (*dupli* o *tripli*), cui, verosimilmente, il colpevole di *repetundae* veniva condannato, prima dell'entrata in vigore della *lex Iulia* (ossia sotto il regime della *lex Cornelia*). Dunque il passo conservato dalle *Pauli Sententiae* avrebbe recitato che nessuno in base alla legge di Cesare poteva essere condannato a una pena pecuniaria in un certo multiplo (*dupli* o *tripli*); diversamente era lecito richiedere (soltanto) quanto si era dato, ossia si veniva condannati al *simplum*: dunque, a quanto era stato illecitamente ricevuto.

Al di là delle critiche mosse da Kunkel a tale ipotesi (*in poena versari* sarebbe «ein schlechter Ersatz für *puniri*»), lo stesso Archi non si nasconde la circostanza che le norme conservate nei frammenti precedenti Fr. Leid. 7 (dal Fr. 3 al Fr. 5) si limitano a vietare delle attività ad alcuni soggetti, senza col-

⁴) F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 63.

⁵) Già G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti*, cit., conduceva una serrata, quanto condivisibile, critica a tale ricostruzione.

⁶) Per tutti, C. VENTURINI, *Studi*, cit., p. 226 s. nt. 249, S. PIETRINI, *Sull'iniziativa*, cit., p. 15-24.

legarle ad illeciti profitti: non essendo previsto riguardo a tali ipotesi alcun esplicito *capere pecuniam* da parte del colpevole può anche ammettersi che in quei casi la pena potesse consistere, dato anche quanto dispone *Fr. Leid.* 6 (il quale segue la rassegna delle attività vietate e immediatamente precede il frammento di cui si sta discutendo) nel pagamento di una somma di denaro, determinata mediante una *litis aestimatio*; e, tuttavia, con riferimento a questa non sembrerebbe affatto che potesse parlarsi di una pena del *simpulum*, volta alla restituzione del maltolto. Di conseguenza, a suo avviso, il *Fr. Leid.* 7 andrebbe collegato, come si accennava, a figure che il manoscritto doveva contenere nella parte del codice che non ci è giunta, figure cui era invece applicabile la pena della restituzione delle illecite utilità percepite dal colpevole. Il che, a ogni modo, a me pare che potrebbe ammettersi senza alcuna difficoltà.

Senonché, oggi più di uno studioso dubita che la *lex Cornelia* avesse minacciato la pena patrimoniale in un multiplo (e non nel *simpulum*, che la *lex Iulia* si sarebbe limitata a confermare)⁷. A ogni modo, se anche Archi fosse nel giusto, resta l'obiezione che Kunkel muoveva alla simile costruzione di Bleicken (*lege Iulia repetundarum nemo in p[etitione dupli accu]satur*), il quale da parte sua attribuiva la *poena dupli* alla legge Acilia del 123 a.C.: «wie sollte ein Jurist zur Zeit des Alexander Severus oder gar ein noch Späterer auf den Gedanken gekommen sein, darauf hinzuweisen, dass ein verschollenes republikanisches Gesetz [...] einmal die poena dupli festgesetzt habe, diese Busse aber (spätestens!) seit der *lex Iulia* (59 v. Chr.!) nicht mehr gefordert werde?»⁸. Un'obiezione questa che sembra rimanere valida, nella sostanza, anche ammettendo che la sanzione del doppio ricorresse (ancora o per la prima volta) nella più tarda (rispetto alla *Acilia*) *lex Cornelia*.

A consentire, poi, che la legge cesariana non minacciò la pena capitale ai rei di *repetundae*, neppure per particolari condotte criminose che rendevano più grave il reato (ma, come sto per rammentare nel testo nuovi decisivi argomenti sono ora sollevati contro tale ipotesi), si potrebbe supporre (ammettendo altresì la correttezza dell'espressione *in poena capitis versari*) che proprio tale circostanza venisse ricordata ai suoi lettori dall'autore delle *Sententiae* (circa la cui natura si è anche pensato, in effetti, a una finalità didattica), il quale, da parte sua, operava in un quadro giuridico ben diverso da quello della fine della età repubblicana, come emerge dal passo di Macro accolto in

⁷ Se non fraintendo il commento di G. PURPURA, *Gli Edicta*, cit., p. 483, al V edito di Augusto ai Cirenei, anche le linee 90-94 potrebbero alludere a una medesima disciplina *ex lege Cornelia* ed *ex lege Iulia* nell'uso del plurale *iudicia de pecuniis repetundis*, cui i soci potevano accedere per richiedere le somme di cui erano stati spogliati.

⁸ W. KUNKEL, *Über die Entstehung*, cit., p. 286 nt. 25.

D. 48.11.7.3, poc' anzi esaminato; un quadro in cui contro tali delinquenti trovavano applicazione ormai varie pene non patrimoniali, tra cui perfino la decapitazione. E allora, chissà, il testo avrebbe potuto recitare:

Lege Iulia repetundarum nemo in poena capitis versatur, sed id quod datum est repeti potest.

Dunque, nessun colpevole di *repetundae* in base alla *lex Iulia* si sarebbe potuto punire con la pena capitale, mentre sarebbe stato lecito condannarlo alla sola pena del *simplum*.

In tale ricostruzione, l'espressione *poena capitis* realizzerebbe una sineddoche, come mi pare accada per la locuzione *iudicium capitis* (lì contrapposta a *iudicium pecuniae*) del *principium* del frammento di Macro, conservato in D. 48.11.7 pr., ove si indicano alcune condotte illecite (che avrebbe potuto compiere, a esempio, il magistrato presidente di una *quaestio perpetua*) con la frase *neve ob litem aestimandam iudiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit*.

Il sintagma *poena capitis* comprenderebbe allora, in alternativa alla sanzione pecuniaria, tutte le altre pene limitative della libertà personale, fino, nel grado di minore gravità, alla relegazione temporanea; in maniera non troppo dissimile, seppure qui da una prospettiva completamente differente che non teneva affatto conto delle sanzioni pecuniarie, Callistrato, contrapponendoli alle pene che incidevano solo sulla *existimatio* del colpevole, comprendeva tra i castighi che *ad capitis periculum pertinent* la *relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam*, o il caso di chi *in opus publicum datur* o *fustium ictu subicitur*.

La circostanza, poi, che tanto D. 48.19.5 di Ulpiano quanto il rescritto dei *divi fratres* citato in D. 49.9.1, secondo una visione verosimilmente più ristretta rispetto a quella dell'autore delle *Sententiae*, escludano la *relegatio* dalla categoria delle *poenae capitis* ponendola a cavallo tra queste e le sanzioni pecuniarie ⁹⁾, lascia concludere a ogni modo che la *deportatio*, come già l'esilio (pene entrambe minacciate da Macro in D. 48.11.7.3), era viceversa generalmente considerata senza alcuna titubanza in età severiana una *poena capitis*.

Quindi il redattore delle *Sententiae* dopo aver ricordato, nel frammento precedente (dal cui tenore, tuttavia, non pare possa desumersi alcunchè circa la natura privata o pubblica della sanzione patrimoniale, cui egli si riferiva) che il colpevole di *repetundae* condannato al pagamento di una pena pecuniaria veniva costretto (probabilmente attraverso una procedura esecutiva) a pagare en-

⁹⁾ Su tale posizione mediana della *relegatio* nelle testimonianze citate nel testo, L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992, p. 56 nt. 64.

tro trenta giorni (*Fr. Leid. 6: Repetundarum convictus eam pecuniam, quam damnatus est, solvere intra diem XXX compellitur*)¹⁰ avrebbe precisato – stando a tale ipotesi ricostruttiva della lacuna testuale di *Fr. Leid. 7* – che in base alle disposizioni del 59 a.C. nessuno avrebbe potuto essere condannato ad alcuna pena *capitis*, ma soltanto a restituire la somma ricevuta (per i casi di *repetundae*, ovviamente che si fossero inverati in un illecito *pecuniam accipere*). Solo nella persecuzione *extra ordinem* tanto di alcune originarie quanto di altre più recenti ipotesi criminose si dovettero introdurre, allora, le *poenae capitis* di cui ci testimonia il frammento di Macro. Tuttavia, come si è accennato, anche secondo tale lettura, restano i già rammentati dubbi legati, da un lato, alla correttezza o meno, sul piano linguistico della locuzione in *poena versari*, dall'altro alla tuttora non sicura inesistenza (in quanto altrove non provata) della pena capitale *ex lege Iulia*. Anzi un'indagine di Federico Procchi sembra offrire ora una dimostrazione del tutto convincente dell'avviso contrario¹¹.

Come emerge dalla breve rassegna sin qui condotta delle più o meno probabili ipotesi ricostruttive della parte iniziale di *Fr. Leid. 7*, rimangono distanti le varie posizioni anche e soprattutto circa la questione della natura privata o pubblica dell'azione di cui dice la parte ancora oggi leggibile del frammento, trovasse tale azione origine nella *lex Iulia* o in un suo posteriore allargamento.

¹⁰) Diversamente da quanto reputa F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 38, a me pare che ai fini di quanto dispone il *Fr. 6*, sia del tutto indifferente la circostanza che la condanna alla *litis aestimatio* dell'illecita utilità fosse contenuta nella medesima pronuncia con cui veniva riconosciuto colpevole di *repetundae* l'imputato o fosse oggetto di una diversa e successiva sentenza, come pare attestato per la legge epigrafica di età graccana [ma anche p. 486]: anche in tale seconda ipotesi ben può parlarsi, a mio avviso, del colpevole di *repetundae* costretto a pagare entro 30 giorni la somma di denaro a cui *damnatus est*. Il che in altre parole vuol dire che la disciplina esposta in quella *sententia* poteva ricevere applicazione tanto nel sistema della *quaestio perpetua ex lege Iulia* quanto nella repressione *extra ordinem* del *crimen repetundarum*, che ben presto soppiantò quella della *quaestio* e la *cognitio senatus*, con quest'ultima concorrente sin dal 4 a.C., con l'entrata in vigore del senatoconsulto Calvisiano. La norma di cui si sta discutendo ben avrebbe potuto ricevere applicazione, altresì, con riguardo alla procedura recuperatoria prevista dal Calvisiano: la ristretta giuria avrebbe infatti condannato a *reddere* il maltolto (cfr. G. PURPURA, *Gli Edicta*, cit., p. 486): anche qualora la condanna fosse stata a pagare agli organi dello stato, i quali poi avrebbero dovuto provvedere al risarcimento alle vittime ben avrebbe potuto trovare applicazione, insomma, la norma che obbligava il colpevole a pagare entro trenta giorni dalla condanna.

¹¹) F. PROCCHI, *Quale pena per le repetundae nel 59 a.C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla lex Iulia*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, 2 (cur. L. GAROFALO), in corso di stampa.

Ma proprio riflettendo su tale ultimo quesito a me pare lecito suggerire un'altra ricostruzione, idonea anche a offrire una soluzione a esso. Pensando, da un lato, alla probabile finalità didattica delle *Sententiae*, dall'altro alla singolare storia della persecuzione di tale figura criminosa e a uno degli scopi primi che in ogni fase della sua evoluzione si mirò con quella a perseguire, non mi parrebbe improbabile la seguente lettura:

Lege Iulia repetundarum nemo in privato iudicio accusatur¹², sed id quod datum est repeti potest.

La prima repressione delle *repetundae*, ancora al tempo della *lex Calpurnia* del 149 a.C., avveniva, come è noto, tramite una azione privata, volta a far conseguire all'offeso la restituzione di quanto indebitamente estortogli. Ancora sotto il regime della gracca legge Acilia, che introdusse verosimilmente una procedura pubblica (anche aprendo l'*accusatio*, in un caso particolare, pure a soggetti altri rispetto alle vittime del *crimen*), dell'importo cui era condannato il colpevole una metà valeva come multa, mentre l'altra, ossia il *simplum* del danno patrimoniale causato alla vittima, giungeva infine (senza alcuna rilevanza per chi avesse svolto il ruolo di accusatore), quale reintegrazione patrimoniale, a questa: dunque, un processo pubblico, dinanzi a una c.d. *quaestio perpetua*, diretto a colpire il reo con una pena afflittiva (indipendentemente dal fatto che alla pena consistente in una somma di denaro, eventualmente, si accompagnasse in talune circostanze un castigo di natura personale), ma con natura allo stesso tempo e per certi versi reipersecutoria. E ancora, sembra del tutto verosimile, che con la riforma del 59 a.C., tramite l'esperimento dell'azione *ex lege Iulia*, si continuò a perseguire anche il fine di risarcire l'offeso. Ciò bene spiega il tenore di due frammenti accolti nel Digesto, attribuibili l'uno a Cervidio Scevola e l'altro a Papiniano.

¹²) A partire dall'età severiana, l'uso del verbo *accusare* per indicare la promozione dell'azione privata contro l'autore di un illecito privato è testimoniato da un frammento del commentario di Ulpiano all'editto concernente il tutore sospetto e accolto in D. 26.10.3.5, di cui mi limito a riportare la parte che qui interessa: *quod si quid admisit, ante tamen admisit, quam tutor esset, quamvis in bonis pupilli vel in tutela, non potest suspectus tutor postulari, quia delictum tutelam praecessit. Proinde si pupilli substantiam expilavit, sed antequam tutor esset, accusari debet expilatae hereditatis crimine, si minus, furti*; colui che prima di assumere la tutela abbia sottratto qualcosa dal patrimonio ereditario destinato al pupillo non sarà colpevole di *crimen suspecti tutoris*, bensì *expilatae hereditatis*, se poi l'eredità fosse già stata adita, quello potrà essere chiamato in giudizio con l'*actio furti*, cui qui ci si riferisce con l'espressione *accusari debet [...] furti* (pare verosimile, come da altri è già stato osservato, che la precisazione, relativa alla differente circostanza che l'eredità già fosse stata adita oppure no, sia stata omessa, lasciandola sottintesa, dai compilatori giustinianei).

Il primo riguarda l'azione, già prevista dalla *lex Iulia*, esperibile contro l'erede, entro l'anno dalla morte dell'autore delle *repetundae*¹³:

D. 48.11.2 (Scaev. 4 reg.): Datur ex hac lege et in heredes actio intra annum dumtaxat a morte eius qui arguebatur.

Come osserva Laffi, questa azione contro gli eredi «ripeteva il suo fondamento dalla *lex Iulia repetundarum*»¹⁴; e il suo obiettivo non poteva che essere quello di far conseguire a coloro che avessero subito un danno patrimoniale la reintegrazione del valore della lesione patita.

Sebbene il passo di Scevola non chiarisca, in effetti, il carattere di una tale azione – ossia «se si trattasse di un procedimento penale della stessa natura di quello esperibile contro il reo, ovvero di un'azione privata di restituzione» – non è mancato chi ha pensato, e a me pare a ragione, che quel procedimento dovesse avere un carattere penale sulla base di una testimonianza resa da Papiiano¹⁵:

D. 48.13.16 (Pap. 36 quaest.): Publica iudicia peculatus et de residuis et repetundarum similiter adversus heredem exercentur, nec immerito, cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur.

alla quale, non a torto, si è ritenuto di poter aggiungere

D. 48.2.20 (MoD. 2 de poen.): Ex iudiciorum publicorum admissis non alias transeunt adversus heredes poenae bonorum ademptionis, quam si lis contestata et condemnatio fuerit secuta, excepto repetundarum et maiestatis iudicio, quae

¹³) Le due differenti interpretazioni di *qui arguebatur* sono ricordate da U. LAFFI, *La morte del reo nel procedimento de repetundis*, in *Studi in onore di Albino Garzetti*, Brescia, 1996, ora in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, da cui qui si cita, p. 577: se la *communis opinio* pensa a colui contro il quale già era stata mossa l'accusa di *repetundae*, per F. SERRAO, *Sul danno da reato in diritto romano*, in *AG*, 151, 1956, p. 36, l'espressione rimanderebbe a chi veniva indicato quale colpevole di quel reato.

¹⁴) U. LAFFI, loc. ult. cit. Che il richiamo *hac lege* rimandi alla legge del 59 discende da un lato dalla circostanza che allorquando un giurista del principato scrive di *haec lex (repetundarum)* si riferisce, con molta probabilità, all'ultima in ordine di tempo delle *leges (repetundarum)* approvate dai comizi, dall'altro dalla considerazione che nel contesto del titolo del Digesto dai giustinianeici dedicato alla *lex Iulia* quell'espressione, già dai lettori del VI secolo, andava opportunamente esplicitata con riguardo alla rubrica di quel titolo.

¹⁵) Diversamente F. SERRAO, *Il frammento*, cit., p. 47-33: alla luce della ricostruzione da lui proposta di *Fr. Leid.* 7, D. 48.11.2 rimanderebbe a una azione privata di ripetizione, come rammenta U. LAFFI, *La morte*, cit., p. 576 ss.

etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur: adeo ut divus Severus et Antoninus rescripserunt, ex quo quis aliquod ex his causis crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare aut manumittere eum posse. ex ceteris vero delictis poena incipere ab herede ita demum potest, si vivo reo accusatio mota est, licet non fuit condemnatio secuta ¹⁶.

E allora poteva essere del tutto opportuno, in effetti, che l'autore delle *Sententiae* rammentasse ai suoi lettori che, sebbene nessuno sulla base delle previsioni della *lex cesariana* avrebbe potuto promuovere un processo privato (formulare al tempo della legge *Iulia*, ma poi cognitorio) contro l'autore delle *repetundae*, l'offeso (o il suo erede), già secondo la disciplina legislativa del 59, avrebbe potuto ottenere in ogni caso la restituzione di quanto illecitamente versato, attraverso lo stesso *iudicium publicum repetundarum*.

¹⁶) Sulla sostanziale genuinità del brano, per tutti, L. FANIZZA, *Il crimine e la morte del reo*, in *MEFRA*, 96.2, 1984, p. 689 e nt. 46, ove è una essenziale rassegna bibliografica delle diverse posizioni dottrinali.

VI.

Incapacità e limitazioni per il *damnatus*. Prospettive per una nuova ricerca

Avviandoci alla conclusione, non sembri inopportuno rammentare come una conseguenza della condanna *ex lege Iulia* fosse l'incapacità di rendere testimonianza, di essere giudice o di promuovere una accusa, come ricorda Venuleio Saturnino, nel 3° libro del suo *de publicis iudicis*:

D. 48.11.6.1: Hac lege damnatus testimonium publice dicere aut iudex esse postulareve prohibetur.

A due di tali incapacità rimandava un passo dei *Digesta* di Marcello, che collegava un parere del giurista Cassio Longino circa il senatore che a causa della sua *turpitude* fosse stato rimosso dal senato e non vi fosse poi stato riammesso a una previsione della *lex Iulia repetundarum*, in base alla quale si doveva reputare che gli fosse, in tale caso, vietato di giudicare e di prestare una testimonianza:

D. 1.9.2: Cassius Longinus non putat ei permittendum, qui propter turpitudinem senatu motus nec restitutus est, iudicare vel testimonium dicere, quia lex Iulia repetundarum hoc fieri vetat.

Evidentemente, la *lex* non prendeva in considerazione la precisa ipotesi di cui si stava occupando Marcello. Chissà che il dubbio fosse sorto fra i giuristi per il caso che la rimozione dal senato fosse stata disposta dai censori, pur in assenza o in attesa di una sentenza di condanna di chi era stato colpito con l'ignominia perché veniva accusato di essersi macchiato di *repetundae*. Forse si trattò, anche in questo caso, di una interpretazione estensiva della legge *Iulia* sostenuta da Cassio, che meritò, poi, l'approvazione di Marcello.

La questione pare che meriti attenzione. Come, riguardo all'allargamento del novero dei soggetti attivi del reato, alcune letture, dapprima proposte

dall'oratoria giudiziaria e poi recepite nella prassi processuale, otternero, secondo quanto si è visto nel primo capitolo di questo scritto, di essere accolte dai giuristi, l'ipotesi dell'interpretazione estensiva che mi sembra suggerire il confronto fra D. 48.11.6.1 e D. 1.9.2 potrebbe, chissà, trovare conforto in un rinnovato studio dell'opera dell'oratoria forense del principato. Una nuova indagine attende i nostri studi.

Indice delle fonti

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cicero | | 48.11.4 | 17 |
| <i>Pro Rabirio Postumo</i> | | 48.11.5 | 18 |
| 8.20-21 | 13 | 48.11.6 | 10 |
| <i>Collatio Mosaicarum et Romanarum</i> | | 48.11.6 pr. | 27 |
| <i>legum</i> | | 48.11.6.1 | 59 |
| 8.7.3 | 28 | 48.11.6.2 | 21; 23; 25; 26; 29; 31; 34.6 |
| Corpus iuris civilis | | 48.11.7 pr. | 19; 19.27; 33; 47; 53 |
| <i>Codex Iustinianus repetitae praelectionis</i> | | 48.11.7.1 | 30; 30.2; 31; 32; 35 |
| 3.3.2 | 47 | 48.11.7.2 | 13; 20 |
| <i>Digesta Iustiniani</i> | | 48.11.7.3 | 45; 46; 48; 53 |
| 1.9.2 | 59 | 48.11.8 | 37 |
| 1.16.6.3 | 35 | 48.11.8 pr. | 34 |
| 1.16.10.1 | 13 | 48.11.8.1 | 36 |
| 1.18.1 | 43 | 48.11.9 | 14 |
| 3.6.1.1 | 22.34; 24 | 48.13.16 | 56 |
| 22.5.3.6 | 27 | 48.11.6.1 | 59 |
| 26.10.3.5 | 55.12 | 48.19.5 | 53 |
| 47.13.2 | 25 | 48.19.38.10 | 47 |
| 48.1.1 | 51 | 49.9.1 | 53 |
| 48.2.20 | 56 | 50.5.3 | 10; 13; 41; 41.17 |
| 48.7.6 | 26 | 50.16.16 | 40.11 |
| 48.8.1 pr | 12.11 | Dio Cassius | |
| 48.11 | 11 | <i>Historiae Romanae</i> | |
| 48.11.1 pr. | 9; 11; 12; 14; 16; 18; 23; 24; 34; 42 | 55.10.5 | 40 |
| 48.11.1.1 | 13; 15; 31 | 56.25.6 | 38 |
| 48.11.2 | 56; 56.15 | <i>Edicta Augusti ad Cyrenenses</i> | |
| 48.11.3 | 15; 16; 47; 48 | V, ll. 90-94 | 52.7 |
| | | V, l. 99 | 50.3 |

| | | | |
|--|------------------------|------------------|------|
| <i>Fragmentum Leidense</i> (B.P.L. 2589) | | Plinius | |
| 2 | 37; 38; 38.4; 38.6; 39 | <i>Epistolae</i> | |
| 3 | 39; 40; 42; 51 | 3.9 | 10 |
| 4 | 41; | 3.9.6 | 11 |
| 5 | 42; 43; 51 | 3.9.19 | 11.6 |
| 6 | 52; 54 | 4.9.6-7 | 32 |
| 7 | 49; 51; 52; 54; 56.15 | | |
| 8 | 37.1; 47; 48; 49 | Tacitus | |
| | | <i>Annales</i> | |
| Livius | | 15.20.1 | 38 |
| <i>Ab Urbe condita</i> | | 15.20-22 | 38.6 |
| 24.22 | 22.32 | 15.22.1 | 38 |

Bibliografia

- F. AMARELLI, *Consilia principum*, Napoli, 1983.
- G.G. ARCHI, *I nuovi frammenti e il diritto criminale romano*, in *Pauli Sententiarum: Fragmentum Leidense* (CoD. Leid. B.P.L. 2589), Leiden, 1956, 79-111.
- A. BERGER, voce *Lex Iulia de pecuniis repetundis*, in *RE*, 12.2, Stuttgart, 1925, coll. 2389-2392.
- M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Pauli sententiae. Testo e interpretatio*, Padova, 1995.
- S. CIAMBELLI, *Il patronato interessato dei senatori presso le associazioni professionali di Ostia antica*, in "Storicamente", 14, 2018, 1-27.
- D. CICERO, *Per un'analisi dei contratti di misthoprasia*, in *IAH*, 6, 2014, 113-144.
- F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 4.2, Napoli, 1975².
- A.M. DEMICHELI, *Le Leges iudiciorum publicorum nel de iudiciis publicis di Emilio Macro*, in *La politica economica tra mercati e regole: scritti in ricordo di Luciano Stella* (cur. G. BARBERIS, I. LAVANDA, G. RAMPA, B. SORO), Soveria Mannelli, 2005, 7-23.
- L. FANIZZA, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli, 1982.
- L. FANIZZA, *Il crimine e la morte del reo*, in *MEFRA*, 96.2, 1984, 671-695.
- L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992.
- L. FASCIONE, *Riflessioni sull'orazione per Rabirio Postumo*, in *Studi sen.*, 86, 1974, 335-376.
- L. FASCIONE, *Aliquem iudicio circumvenire e ob iudicandum pecuniam accipere (da Caio Gracco a Giulio Cesare)*, in *AG*, 189.1, 1975, 29-52.
- A.M. FLECKNER, *Antike Kapitalvereinigungen. Ein Beitrag zu den konzeptionellen und historischen Grundlagen der Aktiengesellschaft*, Köln-Weimar-Wien, 2010.
- P. GARBARINO, *Ad legem Iuliam repetundarum. Profili giuridici della repressione della corruzione in età tardoantica*, in *Dono, Controdono e Corruzione. Ricerche storiche e dialogo interdisciplinare* (cur. G. CUNIBERTI), Alessandria, 2017, 233-270.

- M. GENOVESE, 'Res' e relative qualifiche in rapporto al 'commercium', in *Studi per Giovanni Nicosia*, 1, Milano, 2007, 87-147.
- A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia. Aspetti di «deontologia» processuale in Roma antica*, Torino, 2003.
- P.F. GIRARD, F. SENN, *Textes de droit romain*, I, Paris, 1967⁷.
- A. GUARINO, *Quaestus omnis patribus indecorus*, in *Labeo*, 28, 1982, 7-16, ora in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli, 1994, 286-296.
- W. KUNKEL, *Quaestio*, in *RE*, 24, Stuttgart, 1963, coll. 720-786.
- W. KUNKEL, *Über die Entstehung des Senatsgerichts*, München, 1969, ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974, 267-323.
- U. LAFFI, *La morte del reo nel procedimento de repetundis*, in *Studi in onore di Albino Garzetti*, Brescia, 1996, 231-256, ora in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, 559-586.
- J.E. LENDON, *Empire of Honour: The Art of Government in the Roman World*, Oxford, 1997.
- D. LIEBS, *Die pseudopaulinischen Sentenzen II. Versuch einer neuen Palingenesie, Ausführung*, in *ZSS*, 113, 1996, 132-242.
- S. LIVA, *Il «iudex pedaneus» nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla «cognitio extra ordinem»*, Milano, 2012.
- A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano: dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994.
- D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare: dalla "quaestio" unilaterale alla "quaestio" bilaterale*, Padova, 1989.
- G. MARASCO, *Su alcune leggi relative ai negotiatores in età imperiale*, in *Prometheus*, 15, 1989, 59-66.
- V. MAROTTA, *Conflitti politici cittadini e governo provinciale*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano* (cur. F. AMARELLI), Roma, 2005, 119-202.
- E. MATAIX FERRÁNDIZ, *Evitar la norma y contraer obligaciones: El plebiscito Claudiano y los negocios marítimos en Plut. Cat. XXI, 6*, in *Derecho de obligaciones: la importancia del época contemporánea. Actas del XVII Congreso internacional y XX Congreso iberoamericano de derecho romano (Bolonía-Rávena, 25-28 de marzo de 2015)*, coord. por G. Luchetti, Bologna, 2016, 187-205.
- T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899 (traD. Fr. *Le Droit pénal romain*, 3, Paris, 1907).

- C.E.J.P. marquis de PASTORET, *Storia della legislazione*. Prima versione italiana con prospetto discorsivo di F. Foramiti, 2, Venezia, 1841.
- S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996.
- S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum*, Napoli, 2012.
- S. PIETRINI, *I libri de publicis iudiciis di Venuleio Saturnino. Aspetti metodologici e problemi di autenticità*, in *Giuristi e Officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.* (cur. E. STOLFI), Napoli, 2011, 47-105.
- F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa, 2012.
- F. PROCCHI, *Quale pena per le repetundae nel 59 a.C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla lex Iulia*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, 2 (cur. L. GAROFALO), in corso di stampa.
- G. PURPURA, *Gli Edicta Augusti ad Cyrenenses e la genesi del SC Calvisiano*, in *AUPA*, 55, 2012, 463-517.
- B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998².
- E. SANTAMATO, *Il termine probatio tra retorica, storia e diritto*, in *Talia Dixit. Revista Interdisciplinaria de Retórica e Historiografía*, 7, 2012, 31-71.
- S. SCHIAVO, *I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e Giuliano l'Apostata*, in *Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà* (cur. L. DESANTI, P. FERRETTI, A.D. MANFREDINI), Milano, 2009, 391-415.
- F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956.
- F. SERRAO, *Sul danno da reato in diritto romano*, in *AG*, 151, 1956, 16-66.
- F. SERRAO, *Classi partiti e legge nella Repubblica romana*, Pisa, 1974.
- A.N. SHERWIN-WHITE, *Poena legis repetundarum*, in *Papers of the British School at Rome*, 17, 1949, 5-25.
- C. VENTURINI, *Studi sul "crimen repetundarum" nell'età repubblicana*, Milano, 1979.
- C. VENTURINI, *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 6, Milano, 1987, 133-157, ora in *Scritti di diritto penale romano*, I (cur. F. PROCCHI, C. TERRENI), Padova, 2015, 547-570.
- C. VENTURINI, *"Uxor socia". Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, in *Iura*, 32, 1981, 106-129, ora in *Damnatio iudicium. Cinque studi di diritto criminale*, Pisa, 2008, 79-100.

- C. VENTURINI, 'Ob sententiam in senatu ... dicendam pecuniam accipere': divagazioni su Senatori e 'lex Iulia repetundarum', in *Studi in onore di Remo Martini*, 3, Milano, 2009, 891-916, ora in *Scritti di diritto penale romano*, I (cur. F. PROCCHI, C. TERRENI), Padova, 2015, 599-624.
- C. VENTURINI, *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità, Atti del Convegno Internazionale Catania, 11-13 dicembre 1995* (cur. R. SORACI), Catania, 1999, 307-330, ora in *Scritti di diritto penale romano*, I (cur. F. PROCCHI, C. TERRENI), Padova, 2015, 527-546.
- C. VENTURINI, *Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione* (cur. B. SANTALUCIA), Pavia, 2009, 317-338, ora in *Scritti di diritto penale romano*, I (cur. F. PROCCHI, C. TERRENI), Padova, 2015, 571-598.
- C. VENTURINI, *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, in *Panorami*, 4, 1992, 354-384, ora in *Damnatio iudicum. Cinque studi di diritto criminale*, Pisa, 2008, 51-78.
- U. VINCENTI, «*Duo genera sunt testium*». *Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova, 1989.

Indice degli Autori

- Amarelli F. 22.34*
- Archi G.G. 14.16*; 37.2; 38.5; 39.8;
39.11; 40.12; 41.18; 43.24; 43.25;
51.5
- Berger A. 10.3*
- Bianchi Fossati Vanzetti M. 37.1*
- Ciambelli S. 40.14*
- Cicero D. 40.14*
- De martino F. 38.3*
- Demicheli A.M. 15.18*; 17.21; 18.24
- Fanizza L. 17.22*; 53.9*; 57.16*
- Fascione L. 10.1*; 10.5*; 17.20
- Fleckner A.M. 40.15*
- Garbarino P. 19.27*; 35.9
- Genovese M. 41.17*
- Giomaro A.M. 24.37*
- Girard P.F., Senn F., 37.1*
- Guarino A. 13.12*; 41.16*; 41.17
- Kunkel W. 49.1*; 50.2*
- Laffi U. 56.13*; 56.14; 56.15
- Lendon J.E. 39.10*
- Liebs D. 37.1*
- Liva S. 47.4*; 47.5
- Lovato A. 18.25
- Mantovani D. 21.31*
- Marasco G. 40.14*
- Marotta V. 38.6*
- Mataix Ferrándiz E. 40.15*
- Mommsen T. 10.2*; 22.32; 22.34;
- Marquis de Pastoret C.E.J.P. 22.32*
- Pietrini S. 12.11*; 17.23*; 51.6
- Procchi F. 21.31*; 33.4; 33.5; 54.11*
- Purpura G. 50.3*; 52.7; 54.10
- Santalucia B. 28.43*
- Santamato E. 20.28*
- Schiavo S. 48.6*
- Serrao F. 10.4*; 14.17*; 22.32; 39.7;
40.13; 42.19; 42.20; 42.21; 43.22;
50.3; 51.4; 54.10; 56.13; 56.15
- Sherwin-White A.N. 14.15*
- Venturini C. 10.1*; 11.6*; 11.7; 11.8;
11.10*; 11.13; 14.14; 15.18; 16.19;
21.29; 21.30*; 22.32; 22.34; 23.35;
24.36; 29.1; 30.2; 31.3; 35.9*; 46.2;
51.6
- Vincenti U. 27.42*

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

Fondata da Ferdinando Zuccotti

Diretta da Iole Fargnoli

<https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/collana.html>

- Pierfrancesco Arces, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*, 2013
- Pierfrancesco Arces, *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle «Istituzioni» di Gaio*, 2020
- Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico» in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, 2011
- Basilicorum Libri LX, Tomus I (lib. I-XII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1833.
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino. Prefazione di Fausto Gorla, 2002
- Basilicorum Libri LX, Tomus II (lib. XIII-XXIII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1840.
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino, 2003
- Basilicorum Libri LX, Supplementa Editionis Basilicorum Heimbachianae*. Ediderunt C.E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1846, e E.C. Ferrini et J. Mercati, Lipsiae-Mediolani 1897. Ristampa digitale a cura di Massimo Miglietta, 2008
- Arnaldo Biscardi: *Actio pecuniae traiectionis. Contributo alla dottrina delle clausole penali*.
Ristampa emendata della seconda edizione a cura di Ivano Pontoriero e Ferdinando Zuccotti, 2019
- Mariateresa Carbone, *L'emersione dell'«emptio» consensuale e le «leges venditionis» di Catone*, 2017
- Valentina Casella, *La trasmissibilità ereditaria della stipulatio*, 2018
- Paola Ombretta Cuneo, *Anonymi Graeci Oratio Funebris in Constantinum II*, 2012
- Paola Ombretta Cuneo, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul «crimen plagii» dall'età diocleziana a Costantino II*, 2018
- Lucia Di Cintio, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*, 2013
- Lucia Di Cintio, *Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Libri I-II*, 2016
- Lucia Di Cintio, *«Ordine» e «ordinamento». Idee e categorie giuridiche nel mondo romano*, 2019
- Lucia Di Cintio, *Archivio di Babatha: un'esperienza ai confini dell'impero romano. Sul processo nelle province*, 2021
- Iole Fargnoli, *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, 2023
- Filippo Gallo, *L'interpretazione del diritto è «affabulazione»?», 2005*
- Fabrizio Lombardo, *Studi su «stipulatio» e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, 2020
- Lauretta Maganzani, *La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*, 2006
- Gianluca Mainino, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, 2012
- Gianluca Mainino, *Studi giuridici sulla Tabula Alimentaria di Veleia*, 2019
- Annamaria Manzo, *«Magnum munus de iure respondendi substinebat». Studi su Publio Rutilio Rufo*, 2016
- Stefania Pietrini, *La lex Iulia repetundarum nell'interpretazione dei giuristi del principato*, 2023
- Mariangela Ravizza, *Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, 2020
- In ricordo di Remo Martini*, 2021
- Raffaella Siracusa, *La nozione di «universitas» in diritto romano*, 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Sacramentum Civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano*, 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Della transazione, purtroppo*, 2018
- Ferdinando Zuccotti, *Paelex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica*, 2022
- Ferdinando Zuccotti, *«Actio prohibitoria ususfructus» e tutela del corretto esercizio dello «ius utendi fruendi».*
Saggio di critica interpolazionistica, 2023

Il catalogo aggiornato di LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile all'indirizzo web <https://www.lededizioni.com>, dove si possono trovare anche informazioni dettagliate sui volumi sopra citati: di tutti si può consultare il sommario, di alcuni vengono date un certo numero di pagine in lettura, di altri è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere ordinati online.

